SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 303

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 222/L

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. **395.**

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

00G0448

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. **396.**

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

00G0442

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 224

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, 12 ottobre 2000 e 16 novembre 2000 recanti individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, da trasferire alle regioni ed agli enti locali.

Da 00A15825 a 15837

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 225

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 2000.

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001.

00A15941

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2000.

Programma statistico nazionale 2001-2003.

00A15631

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n. **392.**

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, volte in particolare ad assicurare congrui finanziamenti per fronteggiare le esigenze funzionali verificatesi nel corrente anno e che necessariamente devono essere definiti entro il 31 dicembre 2000, al fine di evitare situazioni di dissesto con conseguenti maggiori oneri per l'erario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di finanza locale

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000 e lire 49.969 milioni per l'anno 2001, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. Per gli anni 2000 e 2001 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000 e in lire 67.091 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000 e lire 67.091 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 2.

Reclutamento di personale dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera *a),*

dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0439

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. **393.**

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento degli programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron e la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, nonché di autorizzare la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla predetta risoluzione dell'ONU;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno - 30 novembre 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-*bis,* commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis,* del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia;

d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di

necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

Art. 2.

Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 28 febbraio 2001 è autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239.

Art. 3.

Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo

1. Nell'ambito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.

Art. 4.

Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea

1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere *c)* e *d),* fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

3. Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 600.513 milioni, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0450

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. **394.**

Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale;

Considerata l'opportunità di stabilire un tasso di sostituzione tale da consentire una ridefinizione del

costo dei mutui a tasso fisso attualmente in essere, in relazione alla eccezionale caduta dei tassi di interesse registratasi negli ultimi anni, avente carattere strutturale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976 - ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977 - ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0449

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 993ª seduta pubblica, per giovedì 4 gennaio 2001, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

00A16013

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Siniscola, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) ed il sindaco, nella persona del dott. Giuseppe Pipere;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 68 del 3 novembre 2000, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Siniscola;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gennaro Pili è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Pipere.

Successivamente, in data 6 ottobre 2000, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 68 del 3 novembre 2000 da dodici componenti.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 774/13.1 Gab. del 13 novembre 2000 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gennaro Pili.

Roma, 29 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Neto, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Covato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 novembre 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2035/25-3/Gab. del 9 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Neto (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Covato.

Roma, 29 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15650

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2000.

Razionalizzazione degli spazi d'uso degli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali, art. 24, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

Visto l'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili privati in locazione da parte di amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina nuove modalità di acquisizione da parte della pubblica amministrazione di beni e servizi attraverso la stipula di convenzioni quadro con strutture specializzate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 febbraio 2000 che, in ottemperanza agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attribuisce alla CONSIP S.p.a. compiti di coordinamento attuativo delle nuove procedure di acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, dà la facoltà alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme di lavoro a distanza che fortemente possono incidere nella razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi;

Considerato che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istituendo l'Agenzia del demanio, impone la razionalizzazione e la valorizzazione dei beni appartenenti allo Stato, improntando la gestione degli stessi a criteri di imprenditorialità, economicità ed efficienza;

Acquisiti i suggerimenti ed il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

Misure per la riduzione degli spazi in uso

1. Le amministrazioni statali, entro sei mesi dell'emanazione del presente decreto, effettuano la ricognizione della dislocazione logistica dei propri uffici e dell'organizzazione del lavoro, rilevando gli attuali rapporti spazio-funzione, secondo modalità e criteri definiti ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e tenendo conto anche delle esigenze informative dell'Agenzie del demanio; le analisi svolte sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle finanze - Agenzia del demanio.

2. Allo scadere del termine previsto, se la ricognizione non è stata effettuata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può sostituirsi alle amministrazioni per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. Nei sei mesi successivi alla rilevazione degli spazi, le amministrazioni elaborano piani di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse immobiliari utilizzate, attraverso rilasci, trasferimenti ed accorpamenti, in relazione alla riorganizzazione degli uffici statali prevista dal decreto legislativo n. 300/1999 e in dipendenza dell'introduzione di nuove tecnologie informatiche, quali l'archiviazione elettronica dei documenti e le reti tra uffici della stessa o di diverse amministrazioni, e delle nuove forme di conduzione del procedimento

amministrativo che privilegiano il coordinamento e la concentrazione di funzioni. I piani elaborati sono trasmessi al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

4. I piani di razionalizzazione prevedono la riduzione degli spazi disponibili per gli addetti ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e le forme più opportune di rinegoziazione con i locatori privati dei contratti di locazione in essere, anche al fine di adeguare i relativi canoni ai valori di mercato così come definiti dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze. Le amministrazioni statali nell'attività di rinegoziazione possono avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

5. Le amministrazioni statali, per l'elaborazione e attuazione dei piani e per i compiti previsti nel presente articolo, possono avvalersi dell'Agenzia del demanio o delle strutture convenzionate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.

6. Possono avvalersi, altresì, dei soggetti di cui al comma 5, tutte le altre pubbliche amministrazioni che intendano progettare o attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici.

7. Sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1, il Ministero delle finanze, con il supporto della Agenzia del demanio, determina i costi d'uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, che verranno introdotti negli stati di previsione della spesa delle relative amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Superfici degli immobili

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 24, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si tiene conto delle superfici coperte degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica, in uso gratuito alle amministrazioni statali con destinazione amministrativa presuntivamente determinata nella misura del 90 per cento delle risultanze del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

2. Per i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno e per i beni e le attività culturali, nonché per la Guardia di finanza, tale percentuale è determinata nella misura del 60 per cento delle risultanze di cui al comma 1.

Art. 3.

Coordinamento

1. Le attività di indirizzo, di coordinamento e monitoraggio delle misure previste dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di riduzione graduale dell'ammontare dei metri quadrati degli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo modalità organizzative definite con decreto del Segretario generale.

Roma, 7 novembre 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2000
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 10.

00A15736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2000.

Determinazione per il triennio 1999-2001 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarietà, la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1998, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1996/1998;

Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 1999, 2000 e 2001 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:

0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

00A15742

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale alla società «CAF Ascom servizi S.r.l.», in Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 12 giugno 2000 con la quale la società «Centro di assistenza fiscale Ascom Servizi S.r.l.» unipersonale, con sede in Imperia, via De Marchi n. 8, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Lupi Enrico, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 26 gennaio 2000 a rogito notaio dott. Franco Amadeo, notaio in Imperia, n. 104625 di repertorio e n. 18973 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Considerato che l'unico socio della costituita società è: associazione denominata «Confcommercio della provincia di Imperia - Unione del commercio, del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese della provincia di Imperia», con sede in Imperia, viale Matteotti n. 132;

Vista la copia della polizza assicurativa numero 5460, stipulata con la società Assicurazioni Cattolica S.p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d),* decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di società di servizi;

Viste le denominazioni di dette società, i dati anagrafici dei componenti dei relativi consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse ed accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'ordine dei dottori commercialisti di Imperia, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte del suddetto ordine professionale nei confronti della dott.ssa Sasso Annalisa iscritta al n. 53, quale responsabile dell'assistenza fiscale;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato, quindi, che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e riscontrata la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale Ascom Servizi S.r.l.» unipersonale, con sede in Imperia, via De Marchi n. 8 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00948990080, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pupblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 ottobre 2000

Il direttore regionale: VIOLA

00A15824

DECRETO 14 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE
PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. 4255/00 del 24 novembre 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Trieste nel giorno 30 novembre 2000, «per lavori all'impianto elettrico che richiedono l'interruzione dell'energia elettrica per tutta la mattinata»;

Vista la nota dell'A.C.I. di Trieste — prot. 713 del 30 novembre 2000 — che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 30 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 14 dicembre 2000

Il direttore regionale: DI GRAZIA

00A15812

DECRETO 15 dicembre 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate circoscrizionali risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nella sede di Ancona, ove sono previsti due uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicché, per evitare ulteriori rinvii, si rende opportuno attivare provvisoriamente solo uno dei due uffici previsti, estendendone comunque la competenza territoriale all'intera circoscrizione della predetta sede;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Barletta, Barcellona Pozzo di Gotto, Ancona, Chieri, Sansepolcro, Sanremo, Bassano del Grappa, Sondrio, Montichiari, Borgomanero, Ostuni e Palestrina;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bari, Messina, Torino, Arezzo, Vicenza e Novara, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Il controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Montichiari, Barletta, Barcellona Pozzo di Gotto, Chieri, Sansepolcro, Bassano del Grappa e Borgomanero continuano ad essere svolti dai corrispondenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto sopracitati.

3. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Ancona e Imperia, i compiti già svolti da tali uffici in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuiti agli uffici delle entrate di Ancona e Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
PUGLIA	Bari	ufficio delle entrate di **Barletta**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Barletta	19 dicembre 2000
SICILIA	Messina	ufficio delle entrate di **Barcellona Pozzo di Gotto**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto	19 dicembre 2000
MARCHE	Ancona	ufficio delle entrate di **Ancona**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Ancona	20 dicembre 2000
PIEMONTE	Torino	ufficio delle entrate di **Chieri**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Chieri	20 dicembre 2000
TOSCANA	Arezzo	ufficio delle entrate di **Sansepolcro**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Sansepolcro	20 dicembre 2000
LIGURIA	Imperia	ufficio delle entrate di **Sanremo**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Sanremo nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Imperia	21 dicembre 2000
VENETO	Vicenza	ufficio delle entrate di **Bassano del Grappa**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Bassano del Grappa	21 dicembre 2000
LOMBARDIA	Sondrio	ufficio delle entrate di **Sondrio**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Sondrio	21 dicembre 2000
	Brescia	ufficio delle entrate di **Montichiari**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Montichiari	22 dicembre 2000
PIEMONTE	Novara	ufficio delle entrate di **Borgomanero**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Borgomanero	22 dicembre 2000
PUGLIA	Brindisi	ufficio delle entrate di **Ostuni**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Ostuni nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Brindisi	22 dicembre 2000
LAZIO	Roma	ufficio delle entrate di **Palestrina**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Palestrina	28 dicembre 2000

00A15811

DECRETO 22 dicembre 2000.

Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale ha modificato la lettera *f)*, comma 1, dell'art. 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione d'imposta, tra l'altro, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto;

Visto l'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del contratto

1. La detrazione di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana. Sono tali quelli concernenti l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione, l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.

2. Lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, anche solo in parte, uno o più degli atti indicati nel comma 1.

Art. 2.

Caratteristiche del contratto

1. Le coperture assicurative di cui all'art. 1 formano oggetto di contratti stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita. Se i contratti sono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, la copertura assicurativa può decorrere dalla data di stipula del contratto oppure da una data successiva.

2. La copertura del rischio di cui all'art. 1 può essere fornita in via autonoma oppure in abbinamento ad altre coperture assicurative o alle forme di previdenza complementare, individuale o collettiva, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando la specifica disciplina fiscale dei premi relativi a ciascuna forma assicurativa o previdenziale.

3. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia tale condizione si realizza con contratti che prevedano una durata di dieci anni e il rinnovo, obbligatorio per l'impresa assicuratrice, al termine di ogni dieci anni. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. In nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell'impresa di assicurazione. Detti contratti devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell'impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l'importo dei relativi premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza deve essere evidenziato l'importo del premio afferente il rischio di non autosufficienza. Soltanto con riferimento a tale premio compete la detrazione di cui all'art. 1.

4. La prestazione derivante dai contratti di cui all'art. 1, se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, consiste nell'erogazione di una rendita vitalizia o temporanea, quest'ultima condizionata all'esistenza in vita dell'assicurato. Una parte della rendita può essere convertita in capitale il cui importo non deve essere superiore al trenta per cento del valore attuale della rendita stessa. Qualora l'importo annuo della rendita risulti inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, commi 6 e 7, l'assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato. Nel caso di contratti stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia, la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo di assistenza ovvero in una prestazione in natura.

Art. 3.

Detrazione d'imposta

1. La detrazione di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, compete nella misura del diciannove per cento e va calcolata su un importo massimo di premi di L. 2.500.000. Tale importo comprende: gli eventuali premi relativi agli altri contratti di assicurazioni per le quali compete la detrazione, comprese le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulati entro il 31 dicembre 2000, e quelli relativi alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.

Art. 4.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A15943

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 2000.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2000 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000 rispetto a novembre 1998 in misura pari al 4,8%;

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

ALLEGATO

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 30.000 a L. 120.000», lo stesso deve, intendersi sostituito con quello «da L. 38.100 a L. 152.420»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 50.000 a L. 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito con quello «da L. 63.510 a lire 254.030»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 60.000 a L. 120.000», lo stesso deve intendersi sostituito con quello «da L. 76.210 a L. 152.420»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 100.000 a L. 400.000», lo stesso deve ritenersi sostituito con quello «da L. 127.020 a L. 508.070»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 120.000 a L. 240.000», lo stesso deve ritenersi sostituito con quello «da L. 152.420 a L. 304.840»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 150.000 a L. 300.000», lo stesso deve ritenersi sostituito con quello «da L. 190.530 a L. 381.050»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 200.000 a L. 800.00», lo stesso deve ritenersi sostituito con quello «da L. 254.030 a L. 1.016.140»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 500.000 a L. 2.000.000», lo stesso deve ritenersi sostituito con quello «da L. 635.090 a L. 2.540.350»;

ove era originariamente previsto l'importo «da L. 1.000.000 a L. 4.000.000», lo stesso deve ritenersi sostituito con quello «da L. 1.270.180 a L. 5.080.700».

00A16012

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 ottobre 2000.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e galleggianti.

IL CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il foglio n. 2392/D.M. del 29 giugno 2000 della direzione marittima di Ancona con il quale la delegazione di spiaggia di Francavilla al Mare è stata autorizzata a tenere i registri delle navi minori e galleggianti;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione:

dopo «Martinsicuro» del compartimento marittimo di Pescara, aggiungasi: «Francavilla al Mare» sigla assegnata 10-PC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2000

Il capo dell'unità di gestione: CALIENDO

00A15737

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Naklicka Edyta Janina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Naklicka Edyta Janina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto professionale sanitario di Zamosc (Polonia) della sig.ra Naklicka Edyta Janina nata a Debowiec (Polonia) il giorno 24 giugno 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Naklicka Edyta Janina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15654

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Rogoz Iwona Malgorzata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rogoz Iwona Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito l'8 gennaio 1998 presso l'Istituto professionale per infermieri di Nowi Sacz (Polonia) della sig.ra Rogoz Iwona Malgorzata nata a Krynica (Polonia) il giorno 17 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rogoz Iwona Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15653

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Blancas Camarena Claudina Luz del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blancas Camarena Claudina Luz ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito il 19 dicembre 1990 presso la Universidad Nacional del Centro del Perù della sig.ra Blancas Camarena Claudina Luz nata a Jauja (Perù) il giorno 6 novembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blancas Camarena Claudina Luz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

00A15655

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Judka Ewa Boguslawa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Judka Ewa Boguslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito l'8 giugno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Limanowa (Polonia) della sig.ra Judka Ewa Boguslawa nata a Dobra (Polonia) il giorno 14 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Judka Ewa Boguslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

00A15656

DECRETO 12 dicembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «ESO-JOD».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche, dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione dei medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Esoform S.p.a. laboratorio chimico farmaceutico, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il

citato decreto drigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indiceta nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

ESO-JOD soluzione flaconcino 50 ML - A.I.C. n. 032761037.

Ditta Esoform S.p.a. laboratorio chimico farmaceutico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 dicembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A15783

DECRETO 22 dicembre 2000.

Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visti i provvedimenti con i quali sono state concesse le autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici per uso veterinario;

Visto l'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter,* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le domande con le quali le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici hanno presentato domande di rinnovo entro la data del 31 dicembre 1998;

Considerato che i soli presidi medico-chirurgici elencati, a seguito del parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario ed in applicazione del citato decreto legislativo n. 47/1997 presentano i requisiti previsti dalla vigente normativa per i medicinali veterinari;

Considerato che sono stati oggetto di valutazione presidi medico-chirurgici per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno destinati sia ad animali produttori di derrate alimentari che alle specie canina e felina nonché a uccellini da gabbia e da voliera e piccoli roditori;

Considerato altresì che sono stati oggetto di valutazione presidi medico-chirurgici destinati al trattamento delle ectoparassitosi di pesci d'acquario ed al trattamento della varroasi delle api;

Viste le attestazioni relative ai pagamenti della tariffa prevista dalla norma in vigore;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata a decorrere dal 1º gennaio 2001 la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate.

2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della sanità, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno essere conformi alle condizioni previste in allegato 1.

3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura: «La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta allobbligo di ricetta medico-veterinaria».

Art. 2.

1. È autorizzata a decorrere dal 1º gennaio 2001 la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 2 alle condizioni ivi riportate.

2. Entro 6 mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della sanità, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno essere conformi alle condizioni previste in allegato 2.

3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura: «La vendita è soggetta a ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia».

Art. 3.

Fatti salvi i medicinali veterinari di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i lotti di tutti medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, per i quali è stata presentata la domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 3-*bis,* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, fabbricati entro la data del 31 dicembre 2000, possono essere commercializzati fino al 30 giugno 2001, alle condizioni previste dall'art. 37, comma 3-*ter,* del succitato decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore il 1º gennaio 2001.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO N°1

TITOLARE AIC	RAPPRESENTANTE.	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	N° REGISTRAZIONE	CONFEZIONI	NUMERO AIC	SPECIE DESTINAZIONE
Alfamed S.A.	Istituto Farmaceutico Candioli SpA	Alfamed S.A. - Francia	Candioli domestic animals collare antiparassitario	Permetrina	Collare	14512	Collare per cane Collare per gatto	103174013 103174025	Cani, gatti
Alfamed S.A.		Alfamed S.A. Francia	Encia neo ko antipulci collare antiparassario per gatti	Diazinone	Collare	18108	Blu per gatto 14g Giallo per gatto 14g Marrone per gatto 14g Beige per gatto 14 Rosso per gatto 14g Verde per gatto 14g Nero per gatto 14g Rosa per gatto 14g Bianco per gatto 14g	103214019 103214021 103214033 103214045 103214058 103214060 103214072 103214084 103214096	Gatti
Alfamed S.A.		Alfamed S.A. Francia	Encia neo ko antipulci collare antiparassitario per cani	Bendiocarb	Collare	18102	Collare da 39g	103219010	Cani
Alfamed S.A.		Alfamed S.A. Francia	Encia neo ko antipulci collare antiparassitario per cani grande taglia	Diazinone	Collare	18100	Blu per cane taglia grande 41g Giallo per cane taglia grande 41g Marrone per cane taglia grande 41g Beige per cane taglia grande 41g Rosso per cane taglia grande 41g Verde per cane taglia grande 41g Nero per cane taglia grande 41g Rosa per cane taglia grande 41g Bianco per cane taglia grande 41g	103247019 103247021 103247033 103247045 103247058 103247060 103247072 103247084 103247096	Cani grande taglia

Alfamed S.A.		Alfamed S.A. Francia	Encia neo ko antizecche collare antiparassitario per cani	Diazinone	Collare	18103	Blu per cane 24g Giallo per cane 24g Marrone per cane 24g Beige per cane 24g Rosso per cane 24g Verde per cane 24g Nero per cane 24g Rosa per cane 24g Bianco per cane 24g	103221014 103221026 103221038 103221040 103221053 103221065 103221077 103221089 103221091	Cani
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A. Francia	Friskies antipulci collare antiparassitario per gatti	Diazinone	Collare	18104	Blu per gatto 14g Giallo per gatto 14g Marrone per gatto 14g Beige per gatto 14g Rosso per gatto 14g Verde per gatto 14g Nero per gatto 14g Rosa per gatto 14g Bianco per gatto 14g	103220012 103220024 103220036 103220048 103220051 103220063 103220075 103220087 103220099	Gatti
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A. Francia	Friskies antipulci collare antiparassitario per cani	Bendiocarb	Collare	18105	Collare da 39g	103213017	Cani
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A. Francia	Friskies antipulci collare antiparassitario per cani grande taglia	Diazinone	Collare	18107	Blu per grande cane 41g Giallo per grande cane 41g Marrone per grande cane 41g Beige per grande cane 41g Rosso per grande cane 41g Verde per grande cane 41g Nero per grande cane 41g Rosa per grande cane 41g Bianco per grande cane 41g	103215012 103215024 103215036 103215048 103215051 103215063 103215075 103215087 103215099	cani grande taglia

Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A. Francia	Friskies pro control collare antiparassitario per cani e grandi cani	Diazinone	Collare	18028	Grigio per cane 30g Rosso per cane 30g Verde per cane 30g Nero per cane 30g Beige per cane 30g Marrone per cane 30g Blu per cane 30g Grigio per grande cane 42g Rosso per grande cane 42g Verde per grande cane 42g Nero per grande cane 42g Beige per grande cane 42g Marrone per grande cane 42g Blu per grande cane 42g	103244012 103244024 103244036 103244048 103244051 103244063 103244075 103244087 103244099 103244101 103244113 103244125 103244137 103244149	Cani
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A. Francia	Friskies pro control collare antiparassitario per gatti	Diazinone	Collare	18145	Blu per gatto 14g Verde per gatto 14g Marrone per gatto 14g Beige per gatto 14g Rosso per gatto da 14g Rosa per gatto 14g Nero per gatto 14g Grigio per gatto 14g	103191019 103191021 103191033 103191045 103191058 103191060 103191072 103191084	Gatti
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A. Francia	Friskies antizecche collare antiparassitario per cani	Diazinone	Collare	18101	Blu per cane 24g Marrone per cane 24g Giallo per cane 24g Beige per cane 24g Rosso per gatto 24g Verde per cane 24g Nero per cane 24g Rosa per cane 24g bianco per cane 24g	103248011 103248023 103248035 103248047 103248050 103248062 103248074 103248086 103248098	Cani

Alfamed S.A.	Virbac srl	Alfamed S.A. Francia	Fuss collare antiparassitario	Diazinone	Collare	13018	Blu per gatto 14g	103190017	Cani, gatti
							Blu per cane 24g	103190029	
							Blu per grande cane 41g	103190031	
							Giallo per gatto 14g	103190043	
							Giallo per cane 24g	103190056	
							Giallo per grande cane 41g	103190068	
							Marrone per gatto 14g	103190070	
							Marrone per cane 24g	103190082	
							Marrone per grande cane 41g	103190094	
							Beige per gatto 14g	103190106	
							Beige per cane 24g	103190118	
							Beige per grande cane 41g	103190120	
							Rosso per gatto 14g	103190132	
							Rosso per cane 24g	103190144	
							Rosso per grande cane 41g	103190157	
							Verde per gatto 14g	103190169	
							Verde per cane 24g	103190171	
							Verde per grande cane 41g	103190183	
							Nero per gatto 14g	103190219	
							Nero per cane 24g	103190207	
							Nero per grande cane 41g	103190195	
							Rosa per gatto 14g	103190245	
							Rosa per cane 24g	103190233	
							Rosa per grande cane 41g	103190221	
							Bianco per gatto 14g	103190272	
							Bianco per cane 24g	103190260	
							Bianco per grande cane 41g	103190258	
Alfamed S.A.	Virbac srl	Alfamed S.A Francia	King collare antiparassitario per cani	Diazinone	Collare	13169	Blu per cane 24g	103217016	Cani
							Giallo per cane 24g	103217028	
							Marrone per cane 24g	103217030	
							Beige per cane 24g	103217042	
							Rosso per cane 24g	103217055	
							Verde per cane 24g	103217067	
							Nero per cane 24g	103217079	
							Rosa per cane 24g	103217081	
							Bianco per cane 24g	103217093	

Alfamed S.A.	Virbac srl	Alfamed S.A Francia	King collare antiparassitario per gatti	Diazinone	Collare	13168	Blu per gatto 14g	103218018	Gatti
							Giallo per gatto 14g	103218020	
							Marrone per gatto 14g	103218032	
							Beige per gatto 14g	103218044	
							Rosso per gatto 14g	103218057	
							Verde per gatto 14g	103218069	
							Nero per gatto 14g	103218071	
							Rosa per gatto 14g	103218083	
							Bianco per gatto 14g	103218095	
Alfamed S.A.	Virbac srl	Alfamed S.A Francia	King collare antiparassitario per grandi cani	Diazinone	Collare	13167	Blu per grande cane 41g	103216014	grandi cani
							Giallo per grande cane 41g	103216026	
							Marrone per grande cane 41g	103216038	
							Beige per grande cane 41g	103216040	
							Rosso per grande cane 41g	103216053	
							Verde per grande cane 41g	103216065	
							Nero per grande cane 41g	103216077	
							Rosa per grande cane 41g	103216089	
							Bianco per grande cane 41g	103216091	

Alfamed S.A.	Virbac srl	Alfamed S.A Francia	Peggy collare antiparassitario	Diazinone	Collare	13017	Blu per gatto 14 Blu per cane 24g Blu per grande cane 41g Giallo per gatto 14g Giallo per cane 24g Giallo per grande cane 41g Marrone per gatto 14g Marrone per cane 24g Marrone per grande cane 41g Beige per gatto 14g Beige per cane 24g Beige per grande cane 41g Rosso per gatto 14g Rosso per cane 24g Rosso per grande cane 41g Verde per gatto 14g Verde per cane 24g Verde per grande cane 41 Nero per gatto 14g Nero per cane 24g Nero per grande cane 41g Rosa per gatto 14g Rosa per cane 24g Rosa per grande cane 41g Bianco per gatto 14g Bianco per cane 24g Bianco per grande cane 41g	103212015 103212027 103212039 103212041 103212054 103212066 103212078 103212080 103212092 103212104 103212116 103212128 103212130 103212142 103212155 103212167 103212179 103212181 103212193 103212205 103212217 103212229 103212231 103212243 103212256 103212268 103212270	Cani, gatti
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A Francia	Friskies lozione antiparassitaria per cani	Permetrina	Lozione	18087	Flacone da 200ml	103175016	Cani
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A Francia	Friskies pro control lozione antiparassitaria per cani ad azione prolungata	Permetrina	Lozione	18201	Flacone da 250ml Flacone da 500ml	103172019 103172021	Cani
Alfamed S.A.	Friskies Italia SpA	Alfamed S.A Francia	Friskies schiuma antiparassitaria per gatti	Permetrina	Schiuma	18070	Flacone in AL da 140g	103170015	Gatti

Alfamed S.A.	Istituto Farmaceutico Candioli SpA	Alfamed S.A Francia	Zanco collare antipulci per gatti	Permetrina	Collare	14515	Collare	103173011	Gatti
Alfamed S.A.	Istituto Farmaceutico Candioli SpA	Alfamed S.A Francia	Zanco collare antipulci-antizecche per cani e cuccioli	Permetrina	Collare	14513	Collare	103167019	Cani, cuccioli
Bayer AG Leverkusen	Bayer SpA	KVP -Germania	Antipulci cani Tiguvon	Fenthion	Soluzione spot on	15251	2 tubetti erogatori da 0,4ml 4 tubetti erogatori da 0,4ml 2 tubetti erogatori da 1ml 4 tubetti erogatori da 1ml 3 tubetti erogatori da 2ml	102984010 102984022 102984034 102984046 102984059	Cani
Bayer AG Leverkusen	Bayer SpA	KVP Germania Bayer AG - Germania -	Antipulci collare Bolfo	Propoxur	Collare	8374	Formato grande: 66cm cane Formato piccolo: 33cm cane Formato unico: 33cm gatto	102985013 102985025 102985037	Cani, gatti
Bayer AG Leverkusen	Bayer SpA	KVP; - Germania - Bayer AG - Germania	Antipulci gatti Tiguvon	Fenthion	Soluzione spot on	13928	2 tubetti erogatori da 0,3 ml 4 tubetti erogatori da 0,3 ml	102986015 102986027	Gatti
Bayer SpA		KVP - Germania -	Antipulci polvere Bolfo	Propoxur	Polvere	7056	Barattolo PE da 75g Barattolo PE da 100g Barattolo PE da 150g Barattolo PE da 250g Barattolo polipropilene da 75g Barattolo polipropilene da 100g Barattolo polipropilene da 150g Barattolo polipropilene da 250g Barattolo polistirene da 75g Barattolo polistirene da 100g Barattolo polistirene da 150g Barattolo polistirene da 250g	102987017 102987029 102987031 102987043 102987056 102987068 102987070 102987082 102987094 102987106 102987118 102987120	Cani, gatti
Bayer SpA		KVP - Germania	Antipulci shampoo Bolfo	Propoxur	Shampoo	7906	Flacone da 100ml Flacone da 200ml Flacone da 250ml Flacone da 500ml	102988019 102988021 102988033 102988045	Cani
Bayer SpA		KVP - Germania	Antipulci spray bolfo	Propoxur	Soluzione spray	7107	Flacone da 200ml Flacone da 250ml Flacone da 300ml Flacone da 400ml	102989011 102989023 102989035 102989047	Cani

Bayer SpA		KVP- Germania - ; Bayer AG - Germania	Asuntol	Cumafos	Polvere	3356	Contenitore in polipropilene da 50g Contenitore in polipropilene da 100g Contenitore in polipropilene da 200g Contenitore in polipropilene da 250g Contenitore PE da 50g Contenitore PE da 100g Contenitore PE da 200g Contenitore PE da 250g Contenitore in vetro da 50g Contenitore in vetro da 100g Contenitore in vetro da 200g Contenitore in vetro da 250g	102990013 102990025 102990037 102990049 102990052 102990064 102990076 102990088 102990090 102990102 102990114 102990126	Cani
Bayer SpA		KVP - Germania	Collare antiparassitario per cani	Propoxur	Collare	14726	Collare da 33cm Collare da 66cm	103011019 103011021	Cani
Bayer SpA		KVP - Germania	Collare antiparassitario per gatti	Propoxur	Collare	14727	Collare da 33cm	103010017	Gatti
Bayer SpA		KVP - Germania	Kiltix collare per cani	Flumetrina-Propoxur	Collare	17801	Formato piccolo 33cm Formato medio 48cm Formato grande 66cm	103064010 103064022 103064034	Cani
Bayer SpA		KVP - Germania	Neguvon	Triclorfon	Polvere	3519	Barattolo polipropilene da 50g Barattolo polipropilene da 75g Barattolo polipropilene da 100g Barattolo polipropilene da 200g Barattolo AL da 50g Barattolo AL da 75g Barattolo AL da 100g Barattolo AL da 200g	103068019 103068021 103068033 103068045 103068058 103068060 103068072 103068084	Cani

Bayer SpA		KVP - Germania	Polvere antiparassitaria	Propoxur	Polvere	14728	Barattolo PE da 75g	103086017	Cani, gatti
							Barattolo PE da 100g	103086029	
							Barattolo PE da 150g	103086031	
							Barattolo PE da 250g	103086043	
							Barattolo polistirene da 75g	103086056	
							Barattolo polistirene da 100g	103086068	
							Barattolo polistirene da 150g	103086070	
							Barattolo polistirene da 250g	103086082	
							Barattolo polipropilene da 75g	103086094	
							Barattolo polipropilene da 100g	103086106	
							Barattolo polipropilene da 150g	103086118	
							Barattolo polipropilene da 250g	103086120	
Bayer SpA		KVP - Germania	Spray antiparassitario	Propoxur	Soluzione spray	14732	Flacone AL da 200ml	103099014	Cani
							Flacone AL da 250ml	103099026	
							Flacone AL da 300ml	103099038	
							Flacone AL da 400ml	103099040	
Bayer SpA		KVP - Germania	Shampoo antiparassitario	Propoxur	Shampoo	14733	Flacone PE da 100ml	103097010	Cani
							Flacone PE da 200ml	103097022	
							Flacone PE da 250ml	103097034	
							Flacone PE da 500ml	103097046	
Bayer AG Leverkusen	Bayer SpA	KVP - Germania	Bayticol 6%E.C.	Flumetrina	Emulsione	17527	Flacone in AL da 5ml	102993019	Cani
							Flacone in AL da 25ml	102993021	
							Flacone in AL da 50ml	102993033	
							Flacone in AL da 250ml	102993045	
							Flacone in latta da 5ml	102993058	
							Flacone in latta da 25ml	102993060	
							Flacone in latta da 50ml	102993072	
							Flacone in latta da 250ml	102993084	
							Flacone in plastica tipo COEX da 5ml	102993096	
							Flacone plastica tipo COEX da 25ml	102993108	
							Flacone in plastica tipo COEX da 50ml	102993110	
							Flacone in plastica tipo COEX da 250ml	102993122	
							Flacone in vetro da 5ml	102993134	
							Flacone in vetro da 25ml	102993146	
							Flacone in vetro da 50ml	102993159	
							Flacone in vetro da 250ml	102993161	
							Contenitore in PE da 5ml	102993173	
							Contenitore in PE da 25ml	102993185	
							Contenitore in PE da 50ml	102993197	
							Contenitore in PE da 250ml	102993209	

Bayer SpA		KVP - Germania	Bayvarol strisce	Flumetrina	Striscia	17964	Scatola con 5 buste da 4 strisce	102996016	Api miele:tempo sospensione nullo
Bayer SpA		KVP - Germania	Bayofly pour-on	Ciflutrin	Soluzione pour on	18051	Bottiglia plastica tipo COEX da 500ml Bottiglia plastica tipo COEX da 250ml Bottiglia PE da 250ml Bottiglia PE da 500ml Tanica in ferro da 250ml Tanica in ferro da 500ml	102991015 102991027 102991054 102991066 102991078 102991080	Bovini carni e latte tempo di sospensione nullo
Chemicals laif srl		Chemicals laif srl	Api life var	Canfora-Eucalipto-Mentolo-Timolo	Tavolette evaporanti	16166	Sacchetto con due tavolette	103132015	Api miele:tempi sospensione nullo
Dente Antonio		Francodex S.A.	Otello collare antiparassitario	Diazinone	Collare	15209	Blu per gatto 14g Blu per cane 24g Blu per grande cane 41g Giallo per gatto 14g Giallo per cane 24g Giallo per grande cane 41g Marrone per gatto 14g Marrone per cane 24g Marrone per grande cane 41g Beige per gatto 14g Beige per cane 24g Beige per grande cane 41g Rosso per gatto 14g Rosso per cane 24g Rosso per grande cane 41g Verde per gatto 14g Verde per cane 24g Verde per grande cane 41g Nero per gatto 14g Nero per cane 24g Nero per grande cane 41g Rosa per gatto 14g Rosa per cane 24g Rosa per grande cane 41g Bianco per gatto 14g Bianco per cane 24g Bianco per grande cane 41g	103223018 103223020 103223032 103223044 103223057 103223069 103223071 103223083 103223095 103223107 103223119 103223121 103223133 103223145 103223158 103223160 103223172 103223184 103223196 103223208 103223210 103223222 103223234 103223246 103223259 103223261 103223273	cani, gatti

Dottor Formenti SpA		Cicieffe srl	Piumedoro aria	Permetrina-Piperonil Butossido-Tetrametrina	Emulsione spray	18247	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 100ml Flacone da 250ml	103194015 103194027 103194039 103194041	uccellini da gabbia e voliera
Dottor Formenti SpA		Cicieffe srl	Parassicid polvere	1-naftil-n-metilcarbamato	Polvere	4533	Flacone da 50g Flacone da 100g Flacone da 200g	103209019 103209021 103209033	Cani, gatti
Dottor Formenti SpA		Cicieffe srl	Piumedoro bagno	Permetrina-Piperonil Butossido-Tetrametrina	Soluzione	18248	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 100ml	103200010 103200022 103200034	uccellini da gabbia e voliera
Dottor Formenti SpA		Tosvar sas	Neo foractyl spray	Permetrina-Piperonil butossido-tetrametrina	Soluzione	12970	Flacone da 200ml Flacone da 250ml Flacone da 300ml Flacone da 5000ml	103249013 103249025 103249037 103249049	Cani, gatti, uccellini da gabbia e da voliera, conigli da compagnia
Dottor Formenti SpA		Cicieffe srl	Release gocce	Sumitrin Permetrina-Piperonil butossido	Soluzione	18238	Flacone da 15ml Flacone da 25ml Flacone da 100ml	103250015 103250027 103250039	Cani, gatti
Dottor Formenti SpA		Cicieffe srl	Kich-out gocce	Sumitrin Permetrina-Piperonil butossido	Soluzione		Flacone da 15ml Flacone da 25ml Flacone da 100ml	103251017 103251029 103251031	Cani, gatti
Dottor Formenti SpA		Cicieffe srl	Piumedoro polvere	Permetrina-Piperonil butossido-Tetrametrina	Polvere	18238	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 100ml	103206013 103206025 103206037	uccellini da gabbia e da voliera
Dottor Formenti SpA		Cicieffe srl	Parassicid forte	1-naftil-n-metilcarbamato	Polvere	4861	6 bustine da 10g	103205011	Cani
Dottor Formenti SpA		Laboratoires Moureau - Francia	Parassicid collare	Diazinone	Collare	13604	Collare per gatto Collare per cane taglia media Collare per cane taglia grossa	103230013 103230025 103230037	Cani, gatti
Farmaceutici Formenti SpA		Cicieffe srl	Resolution spray	Permetrina-Piperonil butossido-Sumithrin	Emulsione spray	16804	Flacone da 200ml Flacone da 250ml Flacone da 300ml Flacone da 500ml	103196010 103196022 103196034 103196046	Cani, gatti

Dottor Formenti SpA		Laboratoires Moureau Francia	Baomiao collare	Permetrina	Collare	13505	Collare per cane Collare per cane grossa taglia Collare per gatto	103151015 103151027 103151039	Cani, gatti
Farmaceutici Formenti SpA		Cicieffe srl	Neotrym bagno	Permetrina-Piperonil butossido-Tetrametrin a	Emulsione	18246	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 100ml Flacone da 250ml	103202014 103202026 103202038 103202040	Uccellini da gabbia e da voliera
Farmaceutici Formenti SpA		Cicieffe srl	Neotrym polvere	Permetrina-Piperonil butossido-Tetrametrin a	Polvere	18244	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 100ml	103207015 103207027 103207039	Uccellini da gabbia e da voliera
Farmaceutici Formenti SpA		Cicieffe srl	Neotrym spray	Permetrina-Piperonil butossido-tetrametrina	Emulsione spray	18245	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 100ml Flacone da 250ml	103201012 103201024 103201036 103201048	uccellini da gabbia e da voliera
Farmaceutici Formenti SpA		Cicieffe srl	Resolution polvere	Permetrina-Piperonil butossido-Sumithrin	Polvere	16112	Flacone da 75g Flacone da 100g Flacone da 200g Flacone da 1000g	103195018 103195020 103195032 103195044	Cani, gatti
Farmaceutici Formenti SpA		Cicieffe srl	Resolution shampoo	Permetrina-Piperonil butossido-Sumithrin	Shampoo	16111	Flacone da 100ml Flacone da 150ml Flacone da 200ml Flacone da 250ml Flacone da 500ml Flacone da 1000ml Flacone da 5000ml	103197012 103197024 103197036 103197048 103197051 103197063 103197075	Cani, gatti
Farmaceutici Formenti SpA		Cicieffe srl	Resolution gocce	Sumitrin Permetrina-Piperonil butossido	Soluzione		Flacone da 15ml Flacone da 25ml Flacone da 100ml	103252019 103252021 103252033	Cani, gatti
Farmaceutici Gellini SpA		Farmaceutici Gellini SpA, Nuova Tecnosol srl	Dig-dog insetticida spray	Piretro-Piperonil butossido	Emulsione spray	7533	Bombola AL da 200ml	103131013	Cani, gatti
Farmaceutici Gellini SpA		Farmaceutici Gellini SpA, Nuova Tecnosol srl	Dig-dog shampoo secco	Piretro-Piperonil butossido	Emulsione spray	7532	Bombola in AL da 200ml	103193013	Cani, gatti

Farmaceutici Gellini SpA		Farmaceutici Gellini SpA, Nuova Tecnosol srl	Exelpelt shampoo	Piretro-tetrametrina	Emulsione	18291	Flacone da 100ml Flacone da 250ml Flacone da 500ml Flacone da 1000ml	103198014 103198026 103198038 103198040	Cani,gatti
Farmaceutici Gellini SpA		Farmaceutici Gellini SpA-Nuova Tecnosol srl	Tepimet	Metoprene-Permetrina	Sospension e microincaps olata	18292	Flacone da 100ml con nebuliz da 1ml Flacone da 250ml con nebuliz da 1ml Flacone da 500ml con nebuliz da 1ml	103199016 103199028 103199030	Cani, gatti
Fatro SpA		Fatro SpA	Caput polvere	Piretro-Piperonil butossido	Polvere	7291	Barattolo da 75g	103142016	Cani, gatti
Fatro SpA		Fatro SpA	Caput spray	Piretro-Piperonil butossido	Emulsione spray	6740	Bombola da 180g	103122026	Cani, gatti
Fatro SpA		Fatro SpA	Drynet spray	Piretro-Piperonil butossido	Shampoo secco	7394	Bombola da 190g Bombola da 380g	103133017 103133029	Cani, gatti
Francodex S.A.	Virbac srl	Francodex S.A. – Francia	Baccara collare antiparassitario	Diazinone	Collare	15393	Collare Blu 7g Collare Nero 7g Collare Beige 7g Collare Rosso 7g Collare Giallo 7g Collare Rosa 7g	103243010 103243022 103243034 103243046 103243059 103243061	Gatti e piccoli cani

Francodex S.A.	Virbac srl	Francodex S.A. Francia	Harmony collare antiparassitario	Diazinone	Collare	15210	Blu per gatto 14	103211013	gatti, cani
							Blu per cane 24g	103211025	
							Blu per grande cane 41g	103211037	
							Giallo per gatto 14g	103211049	
							Giallo per cane 24g	103211052	
							Giallo per grande cane 41g	103211064	
							Marrone per gatto 14g	103211076	
							Marrone per cane 24g	103211088	
							Marrone per grande cane 41g	103211090	
							Beige per gatto 14g	103211102	
							Beige per cane 24g	103211114	
							Beige per grande cane 41g	103211126	
							Rosso per gatto 14g	103211138	
							Rosso per cane 24g	103211140	
							Rosso per grande cane 41g	103211153	
							Verde per gatto 14g	103211165	
							Verde per cane 24g	103211177	
							Verde per grande cane 41	103211189	
							Nero per gatto 14g	103211191	
							Nero per cane 24g	103211203	
							Nero per grande cane 41g	103211215	
							Rosa per gatto 14g	103211227	
							Rosa per cane 24g	103211239	
							Rosa per grande cane 41g	103211241	
							Bianco per gatto 14g	103211254	
							Bianco per cane 24g	103211266	
							Bianco per grande cane 41g	103211278	
Francodex S.A.	Virbac srl	Francodex S.A. Francia	Natura polvere	Permetrina	Polvere	16435	Flacone PE da 150g	103148019	Cani, gatti
Francodex S.A.	Virbac srl	Francodex S.A. Francia	Natura shampoo	Permetrina	Shampoo	17465	Flacone PE da 200ml	103147017	Cani
Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Acarene Spray	Fenotrina Piperonil butossido	Soluzione spray	14853	Bombola da 150 ml	103242018	Uccellini da gabbia e da voliera
							Bombola da 300 ml	103242020	
							Bombola da 400 ml	103242032	
Istituto Candioli SpA		Laboratoires Arkofarma Francia	Zanco polvere	Fenotrina tetrametrina	Polvere	13993	Barattolo in PE da 40 g	103241016	Cani, gatti
							Barattolo in PE da 50 g	103241028	
							Barattolo in PE da 75 g	103241030	
							Barattolo in PE da 100 g	103241042	
							Barattolo in PE da 150 g	103241055	
							Barattolo in PE da 200 g	103241067	
							Barattolo in PE da 250 g	103241079	
							Barattolo in PE da 500 g	103241081	
							Barattolo in PE da 1000 g	103241093	

Istituto Candioli SpA		Laboratoires Arkofarma Francia	Candioli domestic animals polvere	Fenotrina tetrametrina	Polvere	14220	Barattolo in PE da 40 g Barattolo in PE da 50 g Barattolo in PE da 75 g Barattolo in PE da 100 g Barattolo in PE da 150 g Barattolo in PE da 200 g Barattolo in PE da 250 g Barattolo in PE da 500 g Barattolo in PE da 1000 g	103240014 103240026 103240038 103240040 103240053 103240065 103240077 103240089 103240091	Cani, gatti
Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Zanco lozione	Fenotrina tetrametrina	Soluzione spray no-gas	18290	Flacone in PE da 50 ml con erogatore Flacone in PE da 100 ml con erogatore Flacone in PE da 150 ml con erogatore Flacone in PE da 200 ml con erogatore Flacone in PE da 250 ml con erogatore	103227017 103227029 103227031 103227043 103227056	Cani, gatti
Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Zanco shampoo	Fenotrina tetrametrina	Shampoo	13995	Flacone in PE da 50 ml Flacone in PE da 75 ml Flacone in PE da 100 ml Flacone in PE da 125 ml Flacone in PE da 150 ml Flacone in PE da 200 ml Flacone in PE da 250 ml Flacone in PE da 300 ml Flacone in PE da 500 ml Flacone in PE da 1000 ml Flacone in PE da 2000 ml	103239012 103239024 103239036 103239048 103239051 103239063 103239075 103239087 103239099 103239101 103239113	Cani
Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Zanco spray	Fenotrina tetrametrina	Emulsione spray	13994	Bombola AL da 50 ml Bombola AL da 75 ml Bombola AL da 100 ml Bombola AL da 125 ml Bombola AL da 150 ml Bombola AL da 200 ml Bombola AL da 250 ml Bombola AL da 300 ml Bombola AL da 500 ml	103238010 103238022 103238034 103238046 103238059 103238061 103238073 103238085 103238097	Cani, gatti

Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Zanco shampoo secco	Fenotrina tetrametrina	Shampoo spray	18133	Bombola AL da 50 ml Bombola AL da 75 ml Bombola AL da 150 ml Bombola AL da 250 ml Bombola AL da 300 ml	103237018 103237020 103237032 103237044 103237057	Cani
Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Candioli domestic animals shampoo	Fenotrina tetrametrina	Shampoo	14216	Flacone in PE da 50 ml Flacone in PE da 75 ml Flacone in PE da 100 ml Flacone in PE da 125 ml Flacone in PE da 150 ml Flacone in PE da 200 ml Flacone in PE da 250 ml Flacone in PE da 300 ml Flacone in PE da 500 ml Flacone in PE da 1000 ml Flacone in PE da 2000 ml	103236016 103236028 103236030 103236042 103236055 103236067 103236079 103236081 103236093 103236105 103236117	Cani
Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Candioli domestic animals spray	Fenotrina tetrametrina	Emulsione spray	14219	Bombola AL da 50 ml Bombola AL da 75 ml Bombola AL da 100 ml Bombola AL da 125 ml Bombola AL da 150 ml Bombola AL da 200 ml Bombola AL da 250 ml Bombola AL da 300 ml Bombola AL da 500 ml	103235014 103235026 103235038 103235040 103235053 103235065 103235077 103235089 103235091	Cani, gatti
Laboratoires Vétérinaires I.C.C.	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Collare antiparassitario A.P.E. per cani taglia grande	Diazinone	Collare	18035	Collare Nero 41g Collare Bruno 41g Collare Verde 41 Collare Blu 41g Collare Rosso 41g Collare Giallo 41g Collare Beige 41g	103129019 103129021 103129033 103129045 103129058 103129060 103129072	Cani taglia grande
Laboratoires Vétérinaires I.C.C.	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Collare antiparassitario A.P.E. per gatti	Diazinone	Collare	18035	Collare Nero 14g Collare Bruno 14g Collare Verde 14 Collare Blu 14g Collare Rosso 14g Collare Giallo 14g Collare Beige 14g	103128017 103128029 103128031 103128043 103128056 103128068 103128070	Gatti

Laboratoires Vétérinaires I.C.C..	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Collare antiparassitario A.P.E. per cani	Diazinone	Collare	18035	Collare Nero 24g Collare Bruno 24g Collare Verde 24 Collare Blu per 24g Collare Rosso 24g Collare Giallo 24g Collare Beige 24g	103125011 103125023 103125035 103125047 103125050 103125062 103125074	Cani
Laboratoires Vétérinaires I.C.C.	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Wind collare antiparassitario per cani	Diazinone	Collare	18232	Collare Nero 24g Collare Bruno 24g Collare Verde 24 Collare Blu 24g Collare Rosso 24g Collare Giallo 24g Collare Beige 24g	103139010 103139022 103139034 103139046 103139059 103139061 103139073	Cani
Laboratoires Vétérinaires I.C.C..	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Wind collare antiparassitario per gatti	Diazinone	Collare	18232	Collare Nero 14g Collare Bruno 14g Collare Verde 14 Collare Blu 14g Collare Rosso 14g Collare Giallo 14g Collare Beige 14g	103136014 103136026 103136038 103136040 103136053 103136065 103136077	Gatti
Laboratoires Vétérinaires I.C.C.	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Wind collare antiparassitario per cani grande taglia	Diazinone	Collare	18232	Collare Nero 41g Collare Bruno 41g Collare Verde 41g Collare Blu 41g Collare Rosso 41g Collare Giallo 41g Collare Beige 41g	103138018 103138020 103138032 103138044 103138057 103138069 103138071	cani grande taglia
Laboratoires Vétérinaires I.C.C..	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Woopy collare antiparassitario per cani	Diazinone	Collare	18234	Collare Nero 24g Collare Bruno 24g Collare Verde 24 Collare Blu 24g Collare Rosso 24g Collare Giallo 24g Collare Beige 24g	103140012 103140024 103140036 103140048 103140051 103140063 103140075	cani
Laboratoires Vétérinaires I.C.C.	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Woopy collare antiparassitario per cani taglia grande	Diazinone	Collare	18234	Collare Nero 41g Collare Bruno 41g Collare Verde 41g Collare Blu 41g Collare Rosso 41g Collare Giallo 41g Collare Beige 41g	103141014 103141026 103141038 103141040 103141053 103141065 103141077	Cani taglia grande.

Laboratoires Vétérinaires I.C.C.	Arkofarm srl	Laboratoires Vétérinaires I.C.C.- Francia	Woopy collare antiparassitario per gatti	Diazinone	Collare	18234	Collare Nero per gatto 14g	103137016	Gatti
							Collare Bruno per gatto 14g	103137028	
							Collare Verde per gatto 14	103137030	
							Collare Blu per gatto 14g	103137042	
							Collare Rosso per gatto 14g	103137055	
							Collare Giallo per gatto 14g	103137067	
							Collare Beige per gatto 14g	103137079	
Merial Italia SpA		Merial , Tolosa - Francia	Frontline spot on cani	Fipronil	soluzione	18126	Scatola di cartone 2 pipette da 0,67ml	103030019	Cani piccoli, medi e grandi
							Scatola di cartone 2 pipette da 1,34ml	103030021	
							Scatola di cartone 2 pipette da 2,68ml	103030033	
							Scatola di cartone 4 pipette da 0,67ml	103030045	
							Scatola di cartone 4 pipette da 1,34ml	103030058	
							Scatola di cartone 4 pipette da 2,68ml	103030060	
							Scatola di cartone 6 pipette da 0,67ml	103030072	
							Scatola di cartone 6 pipette da 1,34ml	103030084	
							Scatola di cartone 6 pipette da 2,68ml	103030096	
							Scatola di cartone 8 pipette da 0,67ml	103030108	
							Scatola di cartone 8 pipette da 1.34ml	103030110	
							Scatola di cartone 8 pipette da 2,68ml	103030122	
Merial Italia SpA		Merial, Tolosa – Francia	Frontline spot on gatti	Fipronil	soluzione	18071	Scatola cartone da 6 pipette da 0,5ml	103028015	Gatti
							Scatola cartone da 3 pipette da 0,5ml	103028027	
							Scatola cartone da 1 pipette da 0,5ml	103028039	
Merial Italia SpA		Merial, Tolosa - Francia	Frontline spray	Fipronil	soluzione	17866	Flacone PE da 100ml +pompetta dosatrice	103029017	Cani, gatti
							Flacone PE da 250ml100ml +pompetta dosatrice	103029029	
							Flacone PE da 500ml100ml +pompetta dosatrice	103029031	

Prodotti Formenti srl		Cicieffe srl	To-free bagno	Permetrina-Piperonil butossido-Tetrametrin a	Soluzione	18250	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 75ml Flacone da 100ml Flacone da 250ml Flacone da 5000ml	103204018 103204020 103204032 103204044 103204057 103204069	cani, gatti, uccellini da gabbia e da voliera
Prodotti Formenti srl		Cicieffe srl	To-free polvere	Permetrina-Piperonil butossido-Tetrametrin a	Polvere	18249	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 75ml Flacone da 100ml Flacone da 200ml	103203016 103203028 103203030 103203042 103203055	cani, gatti, uccellini da gabbia e da voliera
Prodotti Formenti srl		Cicieffe srl	To-free spray	Permetrina-Piperonil butossido-Tetrametrin a	Emulsione	18251	Flacone da 25ml Flacone da 50ml Flacone da 75ml Flacone da 150ml Flacone da 250ml	103208017 103208029 103208031 103208043 103208056	cani, gatti, uccellini da gabbia e da voliera
Schering-Plough Veterinary Ltd	Schering-Plough SpA	Schering-Plough Veterinary Operations, Inc Louisiana,USA	Expot	Permetrina	Soluzione	17919	Astuccio con 6 tubetti da 1ml	103182010	Cani
Teknofarma SpA		Teknofarma SpA	Aca cerulen	Diclorofene-Piretro-Piperonil butossido	Soluzione etologica	9102	Flacone vetro +contagocce da 20ml Flacone vetro +contagocce da 25ml Flacone vetro + contagocce da 30ml	103179014 103179026 103179038	Cani, gatti
Teknofarma SpA		Teknofarma SpA	Aca cerulen R - C.M.	P-clorocresolo Piretro-Piperonil butossido	Soluzione otologica	14599	Flacone PE da100ml + pompetta erogatrice Flacone PE da 300ml + pompetta erogatrice Flacone PE da 500ml + pompetta erogatrice	103166017 103166029 103166031	Conigli tempo sospensione nullo
Teknofarma SpA		Teknofarma SpA	Neo erlen shampoo	Fenotrina-Piperonil butossido-tetrametrina	Shampoo	15256	Flacone da 200ml Flacone da 800ml Flacone da 1000ml	103178012 103178024 103178036	Cani, gatti
Teknofarma SpA		Teknofarma SpA	Neo erlen soluzione	Dietiltoluami de-Fenotrina-tetrametrina	Soluzione	16009	Flacone da 50ml Flacone da 200ml Flacone da 800ml Flacone da 1000ml	103180016 103180028 103180030 103180042	Cani, gatti

Teknofarma SpA		Teknofarma SpA	Neo erlen spray	Dietiltoluamide-Fenotrina-tetrametrina	Soluzione	16008	Flacone PE da 200ml + pompetta erogatrice Flacone PE da 500ml + pompetta erogatrice	103177010 103177022	Cani, gatti
Thomas's Europe Inghilterra	Italcat srl	Laboratoires Veterinaires I.C.C. Francia	Pedigree care shampoo antipulci antizecche per cani	Tetrametrina	shampoo	18288	Flacone PVC da 200ml	103146015	Cani
Thomas's Europe Inghilterra	Dolma SpA	Laboratoires Veterinaires I.C.C.Francia	Pedigree collare antipulci antizecche per cani	Diazinone	Collare	18289	Un collare 22,5g	103145013	Cani
Thomas's Europe Inghilterra	Dolma SpA	Laboratoires Veterinaires I.C.C. Francia	Whiskas collare antipulci per gatti	Diazinone	Collare	18287	Un collare 14,5g	103127015	Gatti
VE.BI. snc		VE.BI. sn	Shampoo antiparassitario FLOH	Bialletrina-Permetrina-Piperonil butossido	Shampoo	17569	Flacone PE da 100 ml per cani Flacone PE da 200 ml per cani Flacone PE da 250 ml per cani Flacone PE da 300 ml per cani Flacone PE da 500 ml per cavalli sportivi Flacone PE da 1 l per cavalli sportivi Flacone PE da 2 l per cavalli sportivi Flacone PE da 5 l per cavalli sportivi e cani	103228033 103228060 103228072 103228096 103228122 103228134 103228146 103228159	Cani, cavalli sportivi
Virbac S.A. Francia		Virbac S.A. Francia	Atitraz	Amitraz	Collare	15922	Collre da27,5g	103245015	Cani
Virbac Francia S.A.	Virbac srl	Virbac S.A. Francia	Preventic	Amitraz	Collare	15921	Collare da 65g	103229011	Cani
Virbac S.A. Francia	Virbac srl	Virbac S.A. Francia	Reading plus collare antiparassitario	Diazinone	Collare	13553	Collare 12g per gatti Collare 17g per cuccioli e cani piccola taglia Collare 20g per cani Collare 37g per cani grandi	103210011 103210023 103210035 103210047	cani, gatti, cuccioli
Virbac S.A. Francia	Virbac srl	Virbac S.A. Francia	Defencat	Permetrina	Schiuma	18067	Flacone AL 140g	103134019	Gatti
Virbac S.A. Francia	Virbac srl	Virbac S.A. Francia	Defendog	Permetrina	Lozione	17601	Flacone PE da 250ml Flacone PE da 500ml	103144010 103144022	Cani

Virbac S.A. Francia	Virbac srl	Virbac S.A Francia	Duowin	Permetrina-Piriproxifene	Soluzione	18131	Flacone PE da 250ml con spruzzatore Flacone PE da 500ml con spruzzatore	103143018 103143020	Cani
Virbac S.A. Francia	Virbac srl	Virbac S.A. Francia	Flipper collare antiparassitario	Permetrina	Collare	15878	Collare 10,5g per cane Collare 5,7g per gatto	10324011 10324023	Cani, gatti
Virbac S.A. Francia	Virbac srl	Virbac S.A. Francia	Ideal fauna ticoff	Permetrina	Lozione	18038	Flacone PE da 200ml	103126013	Cani
Virbac S.A.	Virbac srl	Virbac S.A.	Natura aerosol	Permetrina	Soluzione	18037	Bombola da 210ml Bombola da 335ml	103130011 103130023	Cani
Vita (Europe) Limited - Inghilterra		Novartis animal Health – Svizzera Wellmark International Texas, USA-	Apistan	Fluvalinate	Striscia	15723	Sacchetto 10 strisce da 8g Astuccio 10 strisce da 8 g Astuccio 30 strisce da 8 g Astuccio 50 strisce da 8 g Astuccio 100 strisce da 8 g	103222016 103222028 103222030 103222042 103222055	Api miele: tempo di sospensione nullo

ALLEGATO N° 2

TITOLARE AIC	RAPPRESENTE	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMA CEUTICA	N° REGI STRA ZIONE	CONFEZIONI	N° AIC	SPECIE DESTI NAZIONE	TEMPO ATTESA
Bayer AG - Leverkusen	Bayer SpA	KVP -Germania, Bayer AG - Germania	Bayticol 1% pour on	Flumetrina	Emulsione	17526	Flacone in PE da 500ml con dosatore	102995014	bovini	carni 5gg latte 8gg
							Flacone in PE da 1 l con dosatore	102995026		
							Flacone in PE da 2,5 l con dosatore	102995038		
							Flacone plastica tipo COEX da 500ml con dosatore	102995040	ovini	carni 21gg no latte
							Flacone plastica tipo COEX da 1 l con dosatore	102995053		
							Flacone plastica tipo COEX 2,5 l con dosatore	102995065		
							Flacone in AL da 500ml con dosatore	102995077		
							Flacone in AL da 1 l con dosatore	102995089		
							Flacone in AL da 2,5 l con dosatore	102995091		
							Contenitore latta + PE da 500ml con dosatore	102995103		
							Contenitore latta + PE da 1 l con dosatore	102995115		
							Contenitore latta + PE da 2,5 l con dosatore	102995127		
							Flacone in vetro da 500ml con dosatore	102995139		
							Flacone in vetro da 1 l con dosatore	102995141		
							Flacone in vetro da 2,5 l con dosatore	102995154		
Bayer SpA		KVP Germania	Perizin	Cumafos	Soluzione	15250	Bottiglia in vetro da 10 ml con set dosatore	103084012	Api	miele 42gg
							Bottiglia in vetro da 10 ml senza set dosatore	103084024		
							Bottiglia in PE da 10 ml con set dosatore	103084036		
							Bottiglia in PE da 10 ml senza set dosatore	103084048		

Bayer AG - Leverkusen	Bayer SpA	KVP - Germania	Sebacil soluzione al 50%	Phoxim	Emulsione	13402	Contenitore in AL da 250ml Contenitore in AL da 500ml Contenitore in AL da 1 l Contenitore in AL da 5 l Contenitore in banda stagnata + PE da 250ml Contenitore in banda stagnata + PE da 500ml Contenitore in banda stagnata + PE da 1 l Contenitore in banda stagnata + PE da 5 l Bottiglia plastica tipo COEX da 250ml Bottiglia plastica tipo COEX da 500ml Bottiglia plastica tipo COEX da 1 l Bottiglia plastica tipo COEX da 5 l Bottiglia in vetro da 250ml Bottiglia in vetro da 500ml Bottiglia in vetro da 1 l Bottiglia in vetro da 5 l	103096018 103096020 103096032 103096044 103096057 103096069 103096071 103096083 103096095 103096107 103096119 103096121 103096133 103096145 103096158 103096160	ovini suini	carni 18gg no latte carni 14gg
Intervet Italia srl		Intervet S.A. Production - Francia	Butox 7,5 pour on	Deltametrina	Sopspensione acquosa	17796	Flacone PE da 1 l	103005017	Bovini ovini	carni e latte 24 h carni 24 h no latte
Intervet Italia srl		Knoll Pharmaceuticals - Inghilterra	Ectaz	Amitraz	Emulsione	12000	Flacone da 1 l	103232017	Bovini Ovini Suini	carni 24h no latte carni 21g no latte carni 7g
Vetem SpA		Knoll Pharmaceuticals - Inghilterra	Taktic 125	Amitraz	Emulsione	17984	Flacone da 1 l	103233019	Bovini Ovini Suini	carni 24h no latte carni 21g no latte carni 7g

Vita (Europe) Limited - Inghilterra		Novartis animal Health – Svizzera Wellmark International – Texas - USA	Apitol	Cimiazolo	Granuli	15524	6 bustine da 2g 20 bustine da 10g	103231015 103231027	Api	miele 90gg

00A15845

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 novembre 2000.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali. Autorizzazione, devoluzione, finanziamento già autorizzato con decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 2224.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1989, n. 992, e 18 gennaio 1990, n. 100, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 2224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1998, n. 300, con il quale è stato autorizzato, a favore della provincia di Roma, l'utilizzo delle economie realizzate dalla stessa provincia su interventi finanziati con i succitati decreti ministeriali numeri 992/1989 e 100/1990, a favore di altri interventi tra cui: S.P. Formale Nuovo Valle Tomba L. 107.100.000;

Considerato che successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto ministeriale n. 581 del 29 marzo 1999 sono insorti problemi relativi alla classificazione provinciale o comunale della detta strada «Formale Nuovo Valle Tomba»;

Considerato che l'insorgenza di tali problemi ha impedito alla provincia di Roma di richiedere alla Cassa depositi la concessione del mutuo entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto, come previsto dal punto 6 della delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Vista la nota 27 luglio 2000, n. 1181, con la quale la provincia di Roma, accertata la pertinenza comunale della strada in oggetto, ha richiesto a questo Ministero il finanziamento di un nuovo progetto relativo alla «S.P. Empolitana 1 - Lavori di rifacimento pavimentazione dal km 16,500 al km 17,500» per L. 107.100.000;

Considerato che il nuovo intervento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto la richiesta della provincia di Roma può essere accolta;

Decreta:

È autorizzata a favore della provincia di Roma la devoluzione del finanziamento già concesso con il decreto ministeriale n. 2224 del 1° dicembre 1998 per l'intervento relativo alla «S.P. Formale Nuovo Valle Tomba» L. 107.100.000 a favore del seguente intervento:

S.P. Empolitana 1 - Lavori di rifacimento della pavimentazione dal km 16,500 al km 17,500 L. 107.100.000.

Il termine di quarantacinque giorni per la presentazione della domanda di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti decorrerà dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2000

Il Ministro: NESI

00A15651

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 dicembre 2000.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 1997-1999, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2000;

Considerato che in data 6 novembre 2000 è stato stipulato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con scadenza al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione paritetica prevista all'art. 30 del contratto di servizio sopra citato;

Vista la proposta del 12 dicembre 2000 elaborata dalla predetta commissione paritetica e considerato che, nel prendere atto dell'intervenuto ampliamento del volume dell'offerta realizzata anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico, la commissione ha proposto di integrare la formula definita al comma 1 prevista dall'art. 30 del predetto contratto di servizio al fine di considerare i costi aggiuntivi che ne derivano;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è stabilita in L. 83.680.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 83.680 in due rate trimestrali di L. 43.520.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 3.355 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando L. 164.005.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2001. Gli utenti che abbiano effettuato il versamento dei canoni in base alle misure stabilite con i precedenti decreti ministeriali 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1999, e 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 30 giugno 2001.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2000
Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 363

TABELLA N.1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	I.V.A.	TOTALE
Annuale	420	164.005	8.000	6.575	179.000
Semestrale	210	83.680	4.100	3.355	91.345
Trimestrale	105	43.520	2.200	1.745	47.570

TABELLA N.2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone	I.V.A.(*)	T.C.G.	Totale
Gennaio-giugno	83.890	3.356	4.100	91.345
Febbraio-giugno	69.910	2.797	4.100	76.805
Marzo-giugno	55.930	2.238	4.100	62.270
Aprile-giugno	41.945	1.678	4.100	47.725
Maggio-giugno	27.965	1.119	4.100	33.185
Giugno	13.985	560	4.100	18.645
Gennaio-dicembre	164.425	6.577	8.000	179.000
Febbraio-dicembre	153.800	6.152	8.000	167.950
Marzo-dicembre	139.820	5.593	8.000	153.415
Aprile-dicembre	125.835	5.034	8.000	138.870
Maggio-dicembre	111.855	4.475	8.000	124.330
Giugno-dicembre	97.875	3.915	8.000	109.790
Luglio-dicembre	83.890	3.356	8.000	95.245
Agosto-dicembre	69.910	2.797	8.000	80.705
Settembre-dicembre	55.930	2.238	8.000	66.170
Ottobre-dicembre	41.945	1.678	8.000	51.625
Novembre-dicembre	27.965	1.119	8.000	37.085
Dicembre	13.985	560	8.000	22.545

(*) gli importi di IVA sono, nel TOTALE da versare, arrotondati alle 5 lire superiori o inferiori, secondo le disposizioni in vigore

TABELLA N.3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	Canone Annuale
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	10.200.000
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso..	3.060.000
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	1.530.000
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	612.000
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421............	306.000

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di L. 45.000 (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

TABELLA N.4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)

PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	493.700	493.700	1.160	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria	493.700	493.700	870	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria	493.700	493.700	580	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria	493.700	493.700	290	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	380.450	380.450	145	2% " "	10% " "

00A15945

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2000.

Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale. (Deliberazione n. 012).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'Autorità di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale;

Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;

Vista la documentazione presentata dalla società per azioni Poste italiane trasmessa in allegato alla nota prot. n. 3180 del 30 agosto 2000;

Considerato che i prospetti della separazione contabile operata da Poste italiane sono stati approvati dal consiglio di amministrazione e certificati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;

Considerato che, sulla scorta della metodologia sancita dalla direttiva 97/67/CE e del decreto legislativo n. 261 del 1999, la società Poste Italiane ha correttamente suddiviso i costi nelle seguenti quattro categorie logiche: costi direttamente attribuiti ai prodotti, costi diretti di produzione, costi indiretti di produzione, costi indiretti di corporate;

Considerato che la società Poste italiane, relativamente all'esercizio 1999 i cui dati sono disponibili, ha indicato l'onere del servizio universale in 3.139 miliardi di lire;

Ritenuto che tale cifra deve essere depurata delle seguenti voci in quanto non ascrivibili al servizio universale: lire 36 miliardi per invii di stampe senza indirizzo; 480 miliardi per compensazioni; che, conseguentemente, l'onere per servizio postale universale è da fissare, relativamente all'esercizio 1999, in 1989 miliardi di lire;

Tenuto conto che, in linea di massima, il fondo di compensazione, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, non potrà essere attivato che dal secondo semestre 2001;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, lettera *p),* del decreto legislativo n. 261 del 1999 prevede, a cura dell'autorità di regolamentazione, la definizione del «numero significativo di persone» alle quali deve essere inviata la «pubblicità diretta per corrispondenza» allo scopo di una diversificazione di detta «pubblicità» dai comuni «invii di corrispondenza»;

Considerato che l'ambito della riserva, come espressamente sancito dalla direttiva 97/67/CE e dal decreto legislativo n. 261 del 1999, deve essere fissato nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale;

Delibera:

Art. 1.

Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Riserva

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la riserva di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo, ai fini del mantenimento del servizio universale, comprende: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui presso sia inferiore a L. 6.000 ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi.

2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Art. 3.

Pubblicità diretta per corrispondenza

1. Il numero significativo di persone, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h),* e 2, comma 2, lettera *p),* del decreto legislativo n. 261 del 1999, è fissato in L. 10.000 per ciascuna campagna pubblicitaria.

2. La pubblicità diretta per corrispondenza deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A15944

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2000.

Ripartizione, tra le regioni e province autonome di diritti nuovamente creati per l'impianto di 12.933 ettari di vigneti di cui al regolamento CE n. 1493/99.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinilico, in particolare l'art. 6, paragrafo 1 che stabilisce l'entità dei diritti d'impianto nuovamente creati assegnati all'italia;

Considerato che tali diritti d'impianto, compresi quelli di cui all'art. 3, paragrafo 2 del suddetto regolamento, ammontano complessivamente a 12.933 ettari;

Considerato che occorre stabilire una ripartizione dei 12.933 ettari tra le regioni e le province autonome nel territorio delle quali sono presenti produzioni di vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini da tavola ad indicazione geografica tipica che potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria;

Considerato il parere espresso durante ripetuti incontri tecnici dalle regioni e dalle province autonome a ripartire detta superficie: per il 40% sulla base dell'incidenza della superficie regionale destinata alta produzione di v.q.p.r.d. rispetto al totale nazionale e per il rimanente 60% sulla base dell'incidenza della superficie viticola regionale potenzialmente destinata alla produzione di vino (ovvero potenziale produttivo regionale comprensivo del c.d. portafoglio) rispetto al totale nazionale;

Considerato il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome nella seduta del 28 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di impianto di vigneti nuovamente creati di cui al regolamento CE n. 1493/99 e stabiliti per l'Italia in 12.933 ettari, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come di seguito riportato:

regione Valle d'Aosta, Ha 9;

regione Piemonte, Ha 1.293;

regione Liguria, Ha 58;

regione Lombardia, Ha 597;

provincia autonoma di Trento, Ha 234;

provincia autonoma di Bolzano, Ha 143;

regione Veneto, Ha 1.367;

regione Friuli Venezia - Giulia, Ha 462;

regione Emilia - Romagna, Ha 1.050;

regione Toscana, Ha 1.269;

regione Marche, Ha 398;

regione Umbria, Ha 272;

regione Lazio, Ha 730;

regione Abruzzo, Ha 613;

regione Molise, Ha 99;

regione Campania, Ha 423;

regione Puglia, Ha 1451;

regione Basilicata, Ha 118;

regione Calabria, Ha 173;

regione Sicilia, Ha 1.648;

regione Sardegna, Ha 526.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome possono concedere diritti di nuovo impianto per la produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1493 e 3, paragrafo 9 del regolamento della Commissione, nell'ambito del *quantum* regionale ripartito di cui ai precedente articolo, soltanto dove hanno eseguito una valutazione dalla quale risulti che la produzione del vino di cui trattasi è largamente inferiore alla domanda. Esse fondano tali valutazioni su criteri e dati obiettivi. Figurano tra questi dati obiettivi l'inventario del potenziale produttivo per la regione considerata o informazioni equivalenti. Le regioni tengono una registrazione di tutte le valutazioni compiute e dei criteri e dati obiettivi, nonché dei diritti di nuovo impianto concessi per i vini di cui sia stato riconosciuto che la produzione sia largamente inferiore alla domanda.

Art. 3.

Le regioni e le province autonome inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in duplice copia entro e non oltre il 31 marzo 2001, l'elenco dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola ad I.G.T. che, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2, hanno diritto all'autorizzazione dei nuovi impianti viticoli stabiliti dal regolamento CE n. 1493/99.

Art. 4.

Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali entro sessanta giorni dalla fine di ciascuna campagna viticola le superfici di vigneto autorizzate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento CE n. 1493/99, ovvero l'assegnazione alla riserva regionale ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento oppure l'utilizzazione ai fini della regolarizzazione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera *b),* del medesimo regolamento comunitario.

Art. 5.

L'utilizzo dei diritti d'impianto di cui al presente provvedimento può avvenire solamente se la regione considerata ha realizzato l'inventario del potenziale viticolo.

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 155

00A15743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Auxilium - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ittiri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 maggio 1998, successivo accertamento in data 15 settembre 1998 e dell'ispezione straordinaria del 17 aprile 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Auxilium - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ittiri, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Auxilium - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ittiri, costituita in data 22 ottobre 1974 con atto a rogito notaio Mario Faedda di Ploaghe, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 27 novembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Sotgiu Gianfranco nato a Sassari il 12 aprile 1966 con studio a Sassari in via Oriani, 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15813

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Speedy cooperativa di consumo a r.l.», in Ostia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 aprile 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Speedy cooperativa di consumo a r.l.», con

sede in Ostia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Speedy cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Ostia (Roma), costituita in data 29 aprile 1987 con atto a rogito del notario dott. Tarquini Giuseppe di Roma, omologato dal tribunale di Velletri il 18 maggio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Roberto Rinaldi nato a Roma il 25 giugno 1964 con studio in via O. Tommasini n. 6, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15816

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Lavorare insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cassino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione del 28 novembre 1997 redatto dalla Confederazione cooperative italiane, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Lavorare insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Lavorare insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), alla piazza De Gasperi n. 4, costituita in data 3 luglio 1979, con atto a rogito notaio dott. Luigi Gamberale di Cassino (Frosinone), omologato dal tribunale di Cassino (Frosinone), con decreto 14 agosto 1979, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lilla Silvio con studio in Sora (Frosinone), alla via L. Cadorna n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15814

DECRETO 30 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Sesta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 aprile 1999 e del 24 marzo 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Sesta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Sesta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via dei Caduti per la Resistenza n. 501, costituita in data 2 maggio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Mario Liguori di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 31 maggio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Marco Petrucciani residente in Sacrofano (Roma), alla via delle Acacie n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15815

DECRETO 6 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Campo Verde», in Tropea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 22 novembre 2000 dal revisore delegato dal Ministero del Lavoro, dal quale si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Campo Verde», con sede in Tropea (Vibo Valentia), via degli Orti, costituita per rogito del notaio La Rovere Giorgio in Tropea, numero di repertorio 36915 in data 1° febbraio 1982, posizione B.U.S.C. n. 1966/199158, registro delle società n. 679 del 15 aprile 1982 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 6 dicembre 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A15657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000.

Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di collocazione. (Deliberazione n. 13/00/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 6 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: «Unbundled access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: «Commission recommendation on unbundled access to the local loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, recante: «Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 1997;

Vista la delibera n. 1/CIR/98 «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la delibera n. 197/99 «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 2/00/CIR «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la delibera n. 4/00/CIR «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la delibera n. 5/00/CIR «Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection».

Vista la delibera n. 7/00/CIR «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'art. 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

Vista la nota dell'Autorità protocollo n. 2294/00/RM del 22 settembre 2000, riguardante la sperimentazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale, inviata a Telecom Italia ed agli operatori licenziatari partecipanti al processo di sperimentazione;

Visto lo schema di provvedimento in materia di procedure per l'accesso disaggregato alla rete locale, adottato nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 14 novembre 2000;

Sentite le società Albacom, Atlanet, Blixer, Colt, Edisontel, Fastweb, Infostrada, Lombardiacom, MCI Worldcom, Netesi, Netscalibur Italia, Noicom, Picus, Planetwork, Telecom Italia, Telexis, Wind e tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse;

Considerato quanto segue:

I. Il quadro regolamentare di riferimento e il ruolo dell'Autorità nel processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

La delibera 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle

direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

L'art. 9 della delibera, ai commi 1, 2 e 3, pone in capo a Telecom Italia, operatore notificato alla Commissione europea come avente notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di adeguare la propria offerta di interconnessione di riferimento entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera stessa, per includere una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4, i relativi manuali di procedure, nonché una proposta di Service Level Agreement in relazione a tali servizi.

La medesima delibera, all'art. 9, comma 8, prevede un riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso.

Con specifico riferimento alla fase di avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'art. 9, comma 6, dispone inoltre la costituzione di una struttura interna all'Autorità, appositamente dedicata alle attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonché di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operatività dei servizi.

In data 12 maggio 2000, in adempimento al citato art. 9 della delibera 2/00/CIR, Telecom Italia ha presentato all'Autorità la propria offerta di riferimento, costituita da cinque documenti:

a) offerta dei servizi di accesso disaggregato;

b) offerta dei servizi di co-locazione;

c) manuale di procedura per i servizi di accesso disaggregato;

d) manuale di procedura per i servizi di colocazione;

e) Service Level Agreement.

Con delibera 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorità, dando seguito alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della delibera 2/00/CIR, ha istituito l'unità per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilità del numero.

In relazione ai temi dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'unità ha inoltre proceduto nel monitoraggio delle attività di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operatività dei servizi, riscontrando e segnalando all'Autorità eventuali possibili interventi correttivi ed integrazioni della disciplina. In tal senso, l'unità ha contribuito alle attività istruttorie finalizzate alla verifica dell'offerta di riferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della delibera 2/00/CIR e dell'art. 2, comma 3, della delibera 5/00/CIR.

II. Attività istruttoria e contenuti del provvedimento.

L'Autorità ha svolto in primo luogo attività di analisi dell'offerta presentata da Telecom Italia. L'attività è risultata aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari e attraverso momenti di confronto formale con Telecom Italia e gli operatori licenziatari.

Parallelamente, l'Autorità ha approfondito l'analisi delle prime attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato. In tale ambito, sono state prese in esame anche le attività svolte nell'ambito della sperimentazione avviata da Telecom Italia con alcuni operatori presso alcuni siti di Roma, Milano e Torino a decorrere dal 1º ottobre 2000 e destinata a concludersi il 31 dicembre 2000.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il presente provvedimento si articola in due linee d'intervento:

A. Valutazione dell'offerta di riferimento.

L'analisi dei cinque documenti costituenti l'offerta di riferimento di Telecom Italia ha evidenziato alcuni aspetti non pienamente rispondenti alle vigenti disposizioni; in particolare, è stato rilevato che, in diversi punti, l'offerta di riferimento si basa su una interpretazione restrittiva da parte di Telecom Italia dei principi generali contenuti nella delibera 2/00/CIR.

In questo senso, l'attività di valutazione dell'offerta di riferimento ha evidenziato anche l'esigenza di integrazione del quadro regolamentare definito dalla delibera 2/00/CIR, in coerenza con i principi dalla delibera stessa definiti. Le condizioni economiche di fornitura dei servizi contenuti nell'offerta saranno oggetto di successivi provvedimenti.

B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.

Sotto un diverso profilo, l'analisi combinata dei contenuti dell'offerta e delle prime fasi di negoziazione e di sperimentazione dei servizi di accesso disaggregato ha consentito di individuare nelle problematiche connesse alle attività di realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione il punto nodale per una rapida ed efficace implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Tale considerazione induce l'Autorità a fissare specifiche disposizioni al riguardo, con particolare riferimento alla fase di avvio della fornitura dei servizi stessi.

Le misure assunte con il presente provvedimento, in relazione ad entrambe le linee d'intervento sopra descritte, sono peraltro destinate ad una progressiva verifica di adeguatezza, in ragione dell'evoluzione del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Alla luce degli esiti di questa prima fase di avvio di tali processi è emersa l'opportunità che l'attività di monitoraggio dell'unità ad essa preposta venga prorogata sino alla data del 30 giugno 2001.

A. Valutazione dell'offerta di riferimento.

1. Disponibilità di informazioni:

a) La delibera 2/00/CIR, in più punti, sancisce in capo a Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili agli operatori alcune informazioni relative alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, l'art. 6, comma 8, impone espressamente a Telecom

Italia di rendere disponibili le informazioni relative alla ubicazione dei siti di accesso disaggregato e gli archi di numerazione raggiungibili, fissando, tra l'altro, l'obbligo di tempestivo e periodico aggiornamento di tali informazioni. Si sottolinea che la norma pone come esclusiva condizione che tali informazioni siano «richieste» dall'operatore e non consente pertanto a Telecom Italia di definire ulteriori limiti o condizioni alla fornitura di tali informazioni. Telecom Italia, come si evince dall'offerta di riferimento, si impegna a fornire gli archi di numerazione sottesi ai singoli siti solo in seguito alla comunicazione da parte dell'operatore del proprio benestare al progetto tecnico di fattibilità per il singolo sito, argomentando circa la natura commerciale e la non essenzialità di tali informazioni ai fini della realizzazione del singolo servizio di accesso disaggregato. Tale posizione è stata in più occasioni ribadita da Telecom Italia nell'ambito delle audizioni svolte e nei documenti inviati.

L'Autorità ritiene che, sotto diversi profili, la predetta posizione di Telecom Italia non sia in linea con le vigenti disposizioni sotto più profili. In primo luogo, essa è contraria al dettato del citato art. 6, comma 8, della delibera 2/00/CIR, in quanto introduce limiti e condizioni alla fornitura di dette informazioni non previste dalla norma in questione. In secondo luogo, l'esigenza degli operatori di disporre, preliminarmente rispetto alle richieste di co-locazione e di fornitura dei singoli servizi di accesso disaggregato, di informazioni utili a pianificare le rispettive offerte commerciali ed i relativi investimenti, lungi dall'essere in contrasto con lo spirito della delibera 2/00/CIR, è, al contrario, espressamente considerata nell'ambito delle motivazioni della delibera stessa e, segnatamente, al paragrafo 7 dell'Allegato *B*.

La fornitura di informazioni relative agli archi di numerazione risponde inoltre ai principi di trasparenza e non discriminazione (quest'ultimo inteso anche nella fondamentale accezione di parità di trattamento interno-esterno). Una eventuale fornitura agli operatori delle informazioni in oggetto in una fase avanzata del negoziato contrasterebbe infatti con la necessità che gli operatori abbiano accesso alle stesse informazioni con le medesime tempistiche previste per le divisioni commerciali di Telecom Italia.

Occorre infine considerare che, data la consistente variabilità del numero di linee attestate e disaggregabili presso ciascun sito di co-locazione (SL remotizzato o colocato in sito SGU), la disponibilità degli archi di numerazione sottesi a ciascun sito appare, anche sotto un profilo meramente tecnico-procedurale, informazione indispensabile per gli operatori al fine di dimensionare correttamente le richieste di spazi nei vari siti.

Al fine di garantire il trattamento confidenziale delle informazioni fornite agli operatori, potrebbe essere prevista la sottoscrizione di un accordo di confidenzialità, fermo restando la non obbligatorietà della esistenza di un contratto per l'accesso disaggregato sottoscritto dalle parti.

Fatte salve le considerazioni sopra richiamate in merito all'inquadramento regolamentare generale della tematica, l'Autorità ritiene che una specifica esigenza di definizione dei flussi procedurali, anche per quanto concerne la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 8, si ponga in relazione alla fase di avvio delle attività di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. A tal riguardo, l'Autorità introduce le norme, appositamente dedicate a tale fase, di cui al capo II del presente provvedimento; tali norme fissano impegni di fornitura di informazioni in capo a Telecom Italia e prevedono un dettagliato flusso procedurale specificamente riferito a tale fase.

b) Nel corso delle negoziazioni, Telecom Italia è comunque tenuta a fornire ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio le caratteristiche tecniche e qualitative della rete locale (come previsto dall'art. 6, comma 9 della delibera 2/00/CIR), l'elenco e tipologia dei MUX e relativa attestazione agli stadi di linea (SL), l'ubicazione dei pozzetti di accesso alla fibra ottica per ciascun sito. In tale fase, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili al fine di consentire agli operatori di effettuare valutazioni tecniche e commerciali sulle località sulle quali potranno essere offerti i servizi e sulle tipologie di servizi che potranno essere offerti nelle singole aree.

c) L'art. 6, comma 10, della delibera 2/00/CIR prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorità informazioni dettagliate in merito alla disponibilità di spazi di co-locazione all'interno dei propri siti. La fornitura di informazioni preliminari e trasparenti circa la disponibilità di spazi utilizzabili per la co-locazione costituisce un elemento fondamentale per assicurare una rapida ed efficace attivazione dei processi di richiesta dei servizi di accesso disaggregato, oltreché, ai fini del pieno rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, nonché della concreta possibilità da parte dell'Autorità di vigilare sulle attività di assegnazione degli spazi. La proposta di Telecom Italia, rappresentata nell'ambito dell'offerta, prevede che tali informazioni siano rese disponibili agli operatori soltanto a valle di uno specifico studio di fattibilità per ogni singolo sito di centrale. Le motivazioni addotte da Telecom Italia a supporto di tale posizione sono di duplice natura. In primo luogo, Telecom Italia sostiene, basandosi sulla delibera 2/00/CIR, che vi sia una consequenzialità temporale delle attività in tema di co-locazione, rispetto alla richiesta da parte di un operatore del primo servizio di accesso disaggregato relativo ad un singolo cliente. L'Autorità non ritiene corretta tale interpretazione, in quanto l'attività di co-locazione è necessariamente preliminare alle richieste dei servizi disaggregati relativi ai clienti finali. In secondo luogo, Telecom Italia dichiara di non disporre di un sistema centralizzato di registrazione e gestione degli spazi di centrale e che, pertanto, la disponibilità delle informazioni potrà essere acquisita soltanto a seguito di un puntuale esame della situazione di ciascun sito ad un determinato momento.

L'Autorità ritiene pertanto utile definire, in relazione alla fase di avvio del processo d'implementazione, linee

guida procedurali specificamente dedicate alle attività di gestione delle richieste di co-locazione e, in tale ambito, disciplinare anche tempi e modalità per la fornitura di informazioni circa la disponibilità di spazi nei vari siti.

A prescindere dalle specifiche esigenze relative alla fase di avvio dell'operatività dei servizi, infatti, la disponibilità di informazioni dettagliate in merito agli spazi di co-locazione è in ogni caso da inquadrare nell'ambito degli obblighi posti in capo a Telecom Italia ai sensi della delibera 2/00/CIR. È indispensabile, quindi, che sia garantita la massima trasparenza circa la disponibilità degli spazi di co-locazione e che gli operatori siano messi in condizione di verificare l'eventuale indisponibilità dichiarata da Telecom Italia; ciò ai fini del pieno rispetto del richiamato art. 6, comma 10, nonché del rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 7, comma 11, della delibera 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene pertanto indispensabile che Telecom Italia si doti di strumenti e procedure utili a tale scopo. In tal senso, si ritiene opportuno prevedere, nella definizione dei contratti a regime, un impegno di fornitura progressiva, da parte degli operatori a Telecom Italia, circa le previsioni sulle relative necessità di spazi, secondo scadenze predefinite (ad es., su base annuale, con eventuali aggiornamenti semestrali); sulla base di tali previsioni, Telecom Italia è tenuta a valutare l'adeguatezza degli spazi disponibili e segnalare, con congruo anticipo, eventuali problemi di capacità. In tal caso, Telecom Italia dovrà segnalare agli operatori ed all'Autorità eventuali limitazioni su alcuni siti; ciò, in primo luogo, per consentire agli operatori di valutare, con adeguato anticipo, eventuali alternative quali, ad esempio, la co-locazione in un sito adiacente.

L'Autorità potrà in ogni caso verificare le motivazioni addotte da Telecom Italia, nonché prevedere eventuali misure correttive.

L'Autorità ritiene, inoltre, che il complesso delle informazioni in merito alla disponibilità di spazi di colocazione presso i propri siti, acquisite da Telecom Italia sia nell'ambito della procedura di avvio di cui al Capo II, sia sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nelle successive fasi di operatività, debbano essere sistematizzate e tempestivamente aggiornate in una banca dati aperta alla consultazione dell'Autorità e degli operatori.

La disponibilità di una dettagliata ed aggiornata informativa appare difatti essenziale per una efficace pianificazione delle attività di fornitura di spazi presso i siti dell'operatore notificato, anche in relazione alle richieste di housing per l'interconnessione, nonché ai fini della pianificazione degli impieghi da parte di Telecom Italia.

2. Procedure per la fornitura dei servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso:

a) L'offerta di riferimento prevede una procedura unitaria per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione; sulla base di tale procedura, la richiesta di un servizio di co-locazione in un determinato sito può essere presentata dall'operatore soltanto a seguito della presentazione della prima richiesta di accesso disaggregato da parte di un cliente attestato sul sito stesso.

Analoga procedura è prevista per la successiva richiesta di ulteriori spazi di co-locazione in siti presso cui gli operatori sono già presenti e gli spazi approntati siano saturati, nonché per la richiesta di un servizio di prolungamento dell'accesso. In relazione a ciascuno di tali casi, l'offerta di riferimento precisa che Telecom Italia non effettuerà alcuna attività di pianificazione per la fornitura di detti servizi.

Telecom Italia, sulla base dell'art. 6, comma 3, della delibera 2/00/CIR, sostiene che l'esplicita manifestazione di volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore costituisca condizione necessaria affinché l'operatore possa richiedere a Telecom Italia la fornitura di un servizio di accesso disaggregato. Inoltre, con riferimento al servizio di co-locazione, Telecom Italia si basa su una errata interpretazione dell'accezione di «accessorietà» di tale servizio rispetto agli altri servizi di accesso disaggregato, di cui al paragrafo 8, Allegato *B,* della delibera 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene tale impostazione in contrasto con la lettera e la *ratio* della delibera 2/00/CIR. È di tutta evidenza infatti che la delibera 2/00/CIR, quando parla della co-locazione come «..servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato», individua la particolare natura del servizio di co-locazione e la profonda differenza concettuale del servizio stesso rispetto alla generalità dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4.

In tal senso, l'accessorietà deve essere intesa e tradotta non già in termini di successione temporale del relativo processo di fornitura, bensì, al contrario, come funzionalità e propedeuticità del processo stesso rispetto alla richiesta dei servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente. La dichiarazione del cliente cui fa riferimento il citato art. 6, comma 3, va pertanto riferita esclusivamente ai servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente e non alla predisposizione del servizio di colocazione.

Tale chiarimento appare addirittura superfluo, in considerazione della profonda contraddittorietà del processo proposto da Telecom Italia rispetto all'intero sistema della delibera 2/00/CIR, nonché a numerose disposizioni specifiche contenute nella delibera stessa.

L'obiettivo della delibera è infatti quello di consentire ai clienti di poter cambiare operatore d'accesso nel modo più semplice e con minori disagi possibili: la delibera 2/00/CIR dispone numerose norme puntuali in tal senso; si va dall'obbligo di fornire all'operatore servizi di accesso disaggregato a parità di condizioni rispetto alle proprie divisioni operative (art. 7, comma 3), alla previsione di procedure semplificate per il recesso del cliente finale dal contratto con Telecom Italia (art. 7, comma 4), anche al fine di minimizzare eventuali interruzioni del servizio per il cliente stesso, alla possibilità di segnalare esigenze di sincronizzazione con la portabilità del numero (art. 7, comma 7, punto *c)*. La procedura disegnata da Telecom Italia va in

senso completamente opposto, comportando invece che il cliente che richieda un servizio di accesso all'operatore possa materialmente ottenerlo soltanto dopo alcuni mesi, e costituisce una barriera all'ingresso insormontabile per lo sviluppo di offerte concorrenziali sul mercato dell'accesso.

L'esperienza internazionale, desumibile dalla disciplina prevista in tutti i Paesi che hanno implementato o si accingono ad introdurre obblighi di disaggregazione della rete locale, conferma la correttezza e la inevitabilità di una definizione separata e preliminare delle procedure per la richiesta dei servizi di co-locazione rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente.

La stessa attività sperimentale ha fornito alcune indicazioni concrete circa l'esigenza che le procedure per la fornitura del servizio di co-locazione siano anticipate ed indipendenti rispetto alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato al singolo cliente finale.

In considerazione del rilievo fondamentale che la disponibilità di spazi di co-locazione assume per l'intero processo, si rendono inoltre necessari taluni strumenti contrattuali in grado di evitare eventuali fenomeni di accaparramento da parte di un operatore a danno di altri potenziali utilizzatori. In tal senso, appare opportuna la previsione di un periodo di tempo entro il quale le risorse di co-locazione acquisite debbano essere obbligatoriamente utilizzate da parte dell'operatore ed alla scadenza del quale esse torneranno ad essere disponibili per altri operatori. L'Autorità si riserva, anche alla luce dell'andamento della prima fase del processo di implementazione, di valutare l'opportunità di definire ulteriori strumenti utili a scoraggiare eventuali strategie di accaparramento degli spazi.

b) Le considerazioni sopra riportate possono essere riferite anche al servizio di prolungamento dell'accesso, in ragione della sua natura di servizio che non attiene specificamente ad un singolo cliente finale. È quindi importante che il servizio di prolungamento dell'accesso, sia in fase di prima richiesta, sia in caso di richieste di ampliamenti nel caso di saturazione della capacità inizialmente richiesta, sia fornito preliminarmente rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi alla singola linea, al fine di garantire la piena sincronizzazione di tutti i servizi di accesso disaggregato richiesti dall'operatore, necessaria per una efficiente fornitura dei servizi da parte dell'operatore stesso al cliente finale. L'offerta di riferimento dovrà pertanto prevedere procedure in grado di garantire tale sincronizzazione, ad es., prevedendo la possibilità di richiedere il servizio di prolungamento contestualmente alla richiesta del sito di co-locazione e la possibilità di pianificare ulteriori richieste di capacità aggiuntiva da parte degli operatori anche prima della effettiva saturazione della capacità di prolungamento disponibile.

c) L'offerta di Telecom Italia non prevede termini predefiniti in relazione alla realizzazione dello studio di fattibilità, con particolare riferimento alla disponibilità degli spazi di co-locazione. Un termine indicativo di 30 giorni è tuttavia contenuto negli schemi di contratto proposti agli operatori. Ferma restando l'esigenza di prevedere procedure *ad hoc* in relazione alle attività da realizzare nella fase di avvio del processo d'implementazione (su cui, vedi appresso al paragrafo B e al capo II del dispositivo), si ritiene che l'offerta di riferimento debba prevedere un termine ragionevolmente breve entro il quale Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore informazioni sugli esiti dello studio di fattibilità in relazione ad un singolo sito di co-locazione. Tale esigenza è confermata dai confronti internazionali che evidenziano tempi di risposta considerevolmente ridotti rispetto a quelli proposti da Telecom Italia.

3. Servizi non contenuti nell'offerta:

a) L'istruttoria ha valutato la completezza della gamma dei servizi contenuti nell'offerta di riferimento di Telecom Italia rispetto alle prescrizioni della delibera 2/00/CIR. A tal riguardo, gli operatori hanno in primo luogo segnalato la mancanza delle condizioni tecniche ed economiche relative al servizio di co-locazione virtuale, previsto all'art. 7, e descritto nelle due tipologie A e B al paragrafo 5 dell'Allegato A della delibera 2/00/CIR stessa. Telecom Italia sostiene che il ricorso a tali soluzioni sarà marginale, rileva difficoltà tecniche alla standardizzazione delle relative offerte e ritiene che l'allegato B consenta l'interpretazione secondo cui non sussiste un obbligo di presentare un'offerta standard per i servizi di co-locazione virtuale.

L'Autorità ritiene che, in termini generali, le quattro diverse forme di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR siano da considerare equivalenti sotto un profilo regolamentare e che, pertanto, anche in relazione alle soluzioni di co-locazione virtuale dovrà essere garantito il rispetto del principio di trasparenza. Una puntuale e tempestiva evidenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di co-locazione virtuale appare necessaria anche al fine di assicurare un trattamento non discriminatorio tra i vari operatori. A questo riguardo, si consideri ad esempio il caso di un operatore che, in caso di indisponibilità iniziale o successiva saturazione degli spazi per co-locazione fisica (situazioni in ogni caso non imputabili alla volontà dell'operatore), si vedrebbe costretto ad avviare ulteriori negoziazioni per la richiesta di soluzioni di co-locazione virtuale, con un ulteriore ritardo nei tempi di presenza sul mercato.

L'Autorità ribadisce che la co-locazione di tipo fisico ha valore prioritario, mentre eventuali soluzioni di co-locazione virtuale costituiscono un'ipotesi residuale, nel caso di indisponibilità di spazi per realizzare la co-locazione fisica.

In tale contesto, l'effettiva esigenza di soluzioni di co-locazione virtuale sarà pertanto effettivamente una soluzione residuale e, da un punto di vista quantitativo, inversamente proporzionale alla disponibilità di spazi per la co-locazione fisica presso i siti di Telecom Italia.

Su tali basi, ribadita la necessità di incentivare la massima realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica e tenuto conto della considerazione espressa da Telecom Italia circa la difficoltà di standardizzazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura della co-locazione virtuale, si ritiene che sia fondamen-

tale che Telecom Italia produca il massimo impegno ai fini della disponibilità e realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica, tale da rendere effettivamente residuale il ricorso a soluzioni di co-locazione virtuale.

Ciò premesso, in una prima fase, una adeguata garanzia per il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione potrà essere in ogni caso realizzata prevedendo che gli studi di fattibilità contengano, in caso di indisponibilità di spazi di co-locazione fisica, le condizioni ed i termini per la fornitura di servizi di co-locazione virtuale in relazione al singolo sito.

Telecom Italia è in ogni caso tenuta alla pubblicazione all'interno dell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale a valle degli esiti della prima fase di implementazione. L'offerta di riferimento dovrà contenere tutte le indicazioni relative ad elementi standardizzabili (es. costo dell'affitto degli spazi relativi agli apparati virtualmente co-locati; costi di noleggio, esercizio e manutenzione degli apparati di proprietà di Telecom Italia, nel caso di co-locazione di tipo A.

b) L'offerta di Telecom Italia limita la fornitura del servizio di canale numerico all'unica tipologia di canale numerico a 2 Mbit/s. Le motivazioni di Telecom Italia a sostegno di tale scelta sono la forte incompatibilità di apparati HDB3, necessari per la realizzazione di tali velocità intermedie, rispetto alla tecnologia x-DSL e la conseguente dismissione e progressiva indisponibilità in rete di tali apparati. L'Autorità, nel ricordare che la fornitura di un servizio di canale numerico con velocità Nx64 Kbit/s è espressamente prevista al predetto paragrafo 3 dell'allegato A, rileva altresì che la stessa Telecom Italia fornisce un servizio di collegamenti diretti numerici con velocità Nx64 Kbit/s e ribadisce pertanto che la medesima opportunità debba essere fornita agli operatori e prevista all'interno dell'offerta di riferimento, nel rispetto del principio di non discriminazione. In tal senso, l'argomentazione di Telecom Italia è che l'offerta ai propri clienti di un servizio Nx64 kbit/s avviene tramite le stesse infrastrutture, per la componente di accesso dalla sede d'utente allo stadio di linea, offerte ad altri OLO ovvero con interfaccia a 2 Mbit/s, mentre la differenziazione tra un canale a 2 Mbit/s ed un canale a 64 Kbit/s avviene a livello di backbone. Pertanto, le condizioni economiche di offerta del servizio dovranno essere valutate di conseguenza, nel senso che dovrà essere valutata la possibilità per altri operatori di offrire servizi Nx64 kbit/s equivalenti.

c) L'offerta di riferimento prevede la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso di cui all'art. 4, e al paragrafo 4 dell'Allegato A, esclusivamente attraverso soluzioni di canale numerico. Gli operatori hanno manifestato l'esigenza che l'offerta sia integrata con soluzioni di prolungamento basate su portanti trasmissivi, circuiti trasmessivi SDH con interfaccia STM-4 e infrastrutture civili. Nell'ambito dell'istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato la inesistenza nella propria attuale rete di interfacce STM-4. Al riguardo, l'Autorità prende atto di tale dato e ribadisce i principi sanciti nella delibera 2/00/CIR, sulla base dei quali Telecom Italia non è tenuta ad effettuare investimenti aggiuntivi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato agli operatori, ma resta obbligata ad integrare tempestivamente la propria offerta in relazione ad eventuali implementazioni tecnologiche relative della propria rete d'accesso.

Non si ravvisano invece giustificazioni in merito alla mancata previsione all'interno dell'offerta di riferimento di soluzioni di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo; tale soluzione è infatti espressamente prevista dall'allegato B come soluzione equivalente a canale numerico e risulta attualmente praticabile, almeno in termini di disponibilità generale di tale soluzione infrastrutturale, sulla base dell'attuale consistenza della rete di Telecom Italia, ferma restando la possibilità per Telecom Italia di dimostrare la indisponibilità di risorse in relazione a specifiche richieste, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR.

In merito alla richiesta degli operatori di includere nell'offerta di riferimento le condizioni di fornitura del servizio di accesso alle infrastrutture civili, l'Autorità prende atto della difficoltà di definire condizioni tecniche ed economiche uniformi per l'intero territorio nazionale. In tal senso, anche in considerazione della natura eventuale ed accessoria della prestazione, si ritiene ammissibile che la definizione delle condizioni di fornitura sia effettuata in relazione ai singoli casi concreti, fermo restando il potere di intervento dell'Autorità ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

d) In merito alla dichiarata indisponibilità di moduli di fibre inferiori/superiori rispetto al modulo a 4 fibre proposto da Telecom Italia, l'Autorità, prende atto della dichiarazione di Telecom Italia circa l'inesistenza nella propria rete dei moduli a 8 fibre. Tuttavia, non può che richiamare il rispetto del principio generale sopra ricordato circa la possibilità di dichiarare la non disponibilità di una richiesta di accesso alla rete per indisponibilità di risorse, come previsto dalla delibera 2/00/CIR.

Approfondimenti di natura tecnica hanno inoltre confermato la opportunità di evitare la disaggregazione di singole fibre, in quanto vengono solitamente utilizzate due fibre monodirezionali per collegare i singoli clienti.

e) Tra le richieste di integrazione dell'offerta promosse dagli operatori figura la previsione di specifiche procedure per la fornitura di servizi di accesso disaggregato, in caso di trasloco del proprio cliente. Al riguardo, si ritiene che il riferimento generale per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sia la linea telefonica, e non già il singolo cliente, e che alla linea telefonica attengono in massima parte le attività di provisioning del servizio richiesto dall'operatore a Telecom Italia (co-locazione, eventuale servizio di prolungamento, etc.). La richiesta di trasloco da parte del cliente che già usufruiva di servizi di accesso disaggregato si risolve sostanzialmente, sotto un profilo tecnico, in una richiesta di disaggregazione di una nuova linea per Telecom Italia.

4. Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente:

a) L'offerta di riferimento prevede che l'operatore trasmetta a Telecom Italia la richiesta relativa al singolo cliente; con riferimento al caso di clienti che siano precedentemente titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico con Telecom Italia, l'offerta prevede che tale richiesta sia corredata da apposita delega all'operatore da parte del cliente finale per richiedere il recesso dal contratto con Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che tale richiesta contrasti con il principio secondo cui le modalità di trasmissione e gestione amministrativa delle richieste di accesso disaggregato debbano essere improntate alla massima efficienza, come sancito dalla delibera 2/00/CIR, all'art. 7, comma 13, nonché con quanto puntualmente disposto all'art. 7, comma 3, in merito ai rapporti tra Telecom Italia e operatore. Nel caso specifico la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporta il recesso del cliente finale da un contratto con Telecom Italia e si prevede che sia cura dell'operatore far pervenire a Telecom Italia, secondo modalità concordate con Telecom Italia stessa, la dichiarazione attestante il recesso del cliente finale.

Il tema non è nuovo, in quanto discusso a lungo nell'ambito dell'attività istruttoria sottostante alla delibera 2/00/CIR, ed è stato, in certa misura, già affrontato dall'Autorità anche in relazione ad altri servizi d'interconnessione che incidono in qualsiasi modo su un rapporto preesistente tra cliente finale e Telecom Italia; si pensi alle procedure di gestione degli ordinativi per la fornitura dei servizi di preselezione definite dalla delibera 4/00/CIR, o ancora alle procedure in materia di number portability, definite ad opera della delibera 7/00/CIR.

La disciplina dei rapporti tra cliente finale e Telecom Italia assume peraltro una valenza particolare con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, in quanto la richiesta del cliente finale comporta, contrariamente ai casi sopra richiamati, il recesso dal precedente contratto con Telecom Italia.

L'Autorità ritiene pertanto opportuna una soluzione che preveda l'adozione di procedure analoghe a quelle previste per la number portability e carrier preselection di cui alle delibere 4/00/CIR e 7/00/CIR, con una previsione di invio periodico da parte dell'operatore della copia della dichiarazione della volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale soluzione appare coerente con il principio generale di cui al citato art. 7, comma 1, in quanto consente di ottimizzare il funzionamento del sistema nel suo complesso, minimizzando l'incidenza di situazioni di potenziale contenzioso.

Resta inteso che Telecom Italia è tenuta a dare seguito agli ordinativi inviati per via elettronica e che la mancata ricezione della copia della dichiarazione di volontà del cliente non costituisce un fattore ostativo all'attivazione da parte di Telecom Italia del servizio richiesto, nei tempi definiti dal presente provvedimento.

5. Vincoli tecnici:

a) Alcune soluzioni tecniche adottate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di riferimento appaiono in contrasto con la delibera 2/00/CIR e costituiscono un ostacolo ad una rapida ed efficace fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

L'offerta di riferimento pone innanzitutto alcuni limiti alla tipologia di apparati installabili presso il siti di co-locazione, prevedendo che possano essere installati esclusivamente apparati che abbiano caratteristiche funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato.

Sotto un profilo regolamentare, Telecom Italia sostiene che l'art. 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR, definendo che la co-locazione è funzionale alla sistemazione di attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, costituisca un implicito divieto alla possibilità per l'operatore di introdurre apparati con ulteriori funzionalità, ancorché accessorie a quelle di raccolta dei singoli collegamenti disaggregati. Sotto un profilo operativo, Telecom Italia ritiene che la possibilità di co-locare apparati di altra natura possa comportare un ostacolo all'ottimizzazione degli spazi da dedicare ai servizi di accesso disaggregato in senso proprio.

L'Autorità, stimolando l'introduzione di ogni strumento operativo utile alla ottimizzazione degli spazi di co-locazione, ritiene eccessivamente restrittiva l'interpretazione applicativa data da Telecom Italia all'art. 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR.

L'attuale offerta di mercato di apparati d'accesso testimonia infatti la disponibilità di soluzioni tecnologiche evolute che integrano funzioni di raccolta e altre funzioni nell'ambito di un unico apparato di accesso.

Un divieto per gli operatori di acquistare ed implementare tali tipologie di apparati costituirebbe un eccessivo ed ingiustificato vincolo alla libertà di scelta di soluzioni tecnologiche, potenzialmente innovative e più efficienti. Tale divieto costituirebbe inoltre, sia pure indirettamente, un freno alla naturale evoluzione della tecnologia (tendenzialmente orientata alla integrazione di funzionalità e alla ottimizzazione degli spazi), nonché un elemento di potenziale discriminazione nel mercato dei produttori di apparati.

b) L'offerta di riferimento prevede le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura delle tecnologie x-DSL attualmente implementate da Telecom Italia, ponendo invece limitazioni all'utilizzo di altri apparati da parte degli altri operatori. L'Autorità ritiene tale impostazione potenzialmente lesiva del diritto degli operatori a utilizzare le tecnologie più innovative. Tale libertà di scelta risponde, tra l'altro, allo spirito della delibera 2/00/CIR che intende garantire al cliente finale la possibilità di scegliere tra una pluralità di soluzioni tecnologiche.

Dal punto di vista tecnico, l'unico elemento rilevante e potenzialmente critico in relazione alla introduzione di tecnologie di tipo x-DSL è costituito dallo spettro di potenza e dalle conseguenti possibili interferenze in ambiente cavo. A tal riguardo, si ritiene che debba

essere considerata ammissibile l'installazione da parte di un operatore di qualunque apparato, soprattutto se conforme agli standard internazionali, che abbia uno spettro di potenza compatibile con apparati già utilizzati da Telecom Italia o da altri operatori sulla rete di Telecom Italia. Nel caso in cui l'operatore intenda introdurre apparati con spettro di potenza superiore, tale richiesta potrà essere soggetta a verifica da parte di Telecom Italia e dell'operatore stesso. Tale elemento è pertanto l'unica condizione alla quale Telecom Italia potrà legittimamente sottoporre l'accoglimento di eventuali richieste degli operatori.

c) L'offerta di riferimento dispone che, nel caso di co-locazione dell'operatore presso sito adiacente (anche in relazione al servizio di prolungamento dell'accesso), il sito dell'operatore non potrà essere ubicato a più di 100 metri dal sito di Telecom Italia. Tale condizione appare innanzitutto ingiustificata sotto un profilo regolamentare; le fattispecie in cui Telecom Italia può rifiutare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato, in relazione a situazioni specifiche e a fronte di una adeguata e documentata motivazione, sono infatti tassativamente individuate all'art. 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR e non comprendono riferimenti alla qualità del servizio finale fornito dall'operatore al proprio cliente. Eventuali limiti alla distanza del sito adiacente dell'operatore derivano dall'esigenza per l'operatore stesso di fornire servizi di adeguata qualità, competitivi rispetto a quelli di Telecom Italia e di altri operatori. Al riguardo, l'Autorità ritiene che non competa a Telecom Italia definire limiti o vincoli di tale natura. In ogni caso, anche sotto un profilo strettamente tecnologico, il limite di 100 metri imposto da Telecom Italia appare eccessivamente restrittivo; approfondimenti tecnici e prassi internazionale consentono infatti di individuare distanze maggiori entro le quali l'operatore può ottenere livelli di qualità del servizio ragionevoli, anche per servizi a larga banda.

L'Autorità ritiene pertanto che sia interesse primario dell'operatore l'individuazione di un sito il più vicino possibile al sito di Telecom Italia, dal momento che tanto la gamma, quanto il livello qualitativo dei servizi forniti sono funzione di tale distanza.

Al riguardo, Telecom Italia dovrà in ogni caso indicare nell'offerta di riferimento, anche in conformità con le norme tecniche internazionali, i parametri di qualità associati alle varie distanze del sito dell'operatore rispetto al proprio sito, nonché la distanza oltre la quale tali parametri non sono garantiti.

d) Sempre con riferimento al servizio di co-locazione, una volta installati i propri apparati all'interno del sito di co-locazione, l'operatore dovrà poter collegare tali apparati alla propria rete. A tale fine, è necessario assicurare la possibilità per gli operatori di interconnettersi tra di loro all'interno del sito di co-locazione al fine di condividere la capacità trasmissiva per collegare il sito di co-locazione alle rispettive reti. L'Autorità ritiene fondamentale che venga concessa la possibilità di utilizzare non solo capacità trasmissiva di Telecom Italia, ma anche capacità fornita da operatori terzi che abbiano raggiunto il sito di co-locazione con proprie infrastrutture per realizzare la capacità di trasporto per l'accesso disaggregato alla rete locale, nonché per l'interconnessione per i propri servizi, oppure per la fornitura del servizio di capacità trasmissiva ad altri operatori, in alternativa a Telecom Italia. Tali misure si rendono necessarie sia per ottimizzare gli spazi a disposizione, sia per garantire lo sviluppo di soluzioni alternative per raggiungere i singoli siti di co-locazione, in linea con quanto previsto dalla delibera 2/00/CIR che prevede misure atte a incentivare la costruzione di infrastrutture alternative.

6. Contenuti del Service Level Agreement:

a) Il Service Level Agreement prevede tempi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato; essi sono garantiti soltanto in relazione all'80% delle richieste e non è indicata alcuna previsione di tempi massimi di fornitura per il residuo 20% dei casi.

L'Autorità ritiene che la proposta di Telecom Italia non sia in linea con il vigente quadro regolamentare, in quanto non consente agli operatori di poter disporre dei servizi in esame a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie rispetto alle divisioni commerciali di Telecom Italia.

D'altro canto, la parziale indeterminatezza dei tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia, non consente comunque agli operatori di pianificare l'offerta commerciale alla propria clientela finale e di definire adeguati livelli qualitativi della medesima.

Il confronto internazionale conferma che i tempi previsti e le percentuali garantite da Telecom Italia non appaiono improntati a criteri di efficienza del processo. In tal senso, l'Autorità ritiene possibile definire tempistiche ridotte rispetto a quelle proposte nell'offerta di riferimento.

Con specifico riferimento al servizio di co-locazione, tali tempistiche potranno essere ragionevolmente differenziate a seconda che la richiesta di co-locazione sia relativa a siti presso cui non siano ancora state avviate attività di predisposizione, ovvero a siti presso cui siano già forniti servizi di co-locazione.

L'Autorità ritiene altresì che le tempistiche standard debbano essere garantite in relazione ad una percentuale prossima alla totalità dei casi e che, in ogni caso, debbano essere predeterminati tempi massimi in relazione al 100% dei casi.

b) L'Autorità ritiene che il Service Level Agreement proposto da Telecom Italia debba essere integrato con la previsione di specifiche penali da applicarsi in caso di mancato rispetto dei tempi di fornitura e di manutenzione da parte di Telecom Italia. Tali penali dovranno essere tali da disincentivare possibili comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia e, pertanto, assumere un valore crescente in relazione al ritardo accumulato.

B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.

a) Nell'ambito dell'attività istruttoria, particolare attenzione è stata dedicata all'esame delle principali criticità connesse alla piena implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Nel corso di numerosi incontri, nell'ambito dell'unità per il monitoraggio, sono state prese in esame le problematiche emerse nelle prime fasi di negoziazione; particolarmente utile è stata altresì l'analisi dei primi esiti della fase di sperimentazione.

L'attività istruttoria ha comportato inoltre un'analisi comparata di esperienze di altri Paesi in merito all'operatività dell'accesso disaggregato, al fine di trarre indicazioni utili per individuare i fattori in grado di influenzare il successo della fase di implementazione.

In termini generali, l'esperienza di altri Paesi ha confermato l'esigenza che la fase operativa di implementazione sia supportata da adeguati interventi da parte dell'Autorità di regolamentazione, per la definizione di regole sempre più dettagliate per la pratica attuazione del processo.

In tale ambito, appare opportuno un intervento dell'Autorità, ad integrazione delle linee guida già contenute nella delibera 2/00/CIR, con specifico riferimento alla prima fase di implementazione.

In tale fase, un ruolo fondamentale è rivestito dalle procedure per la pianificazione della richieste e per l'assegnazione degli spazi di co-locazione. Nella fase di avvio, infatti, si registrerà presumibilmente un elevato numero di richieste che gli operatori presenteranno per i siti più interessanti sotto un profilo commerciale; è quindi importante definire alcuni aspetti procedurali, quali:

1) la fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione (ad es. ubicazione degli stessi, archi di numerazione attestati ad ogni sito, spazi disponibili in ogni sito);

2) la definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti;

3) la individuazione dei siti di maggiore interesse, in relazione ai quali Telecom Italia dovrà prioritariamente avviare la fase di predisposizione ed allestimento;

4) la definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito.

Su tali tematiche, è stato riscontrato un generale consenso degli operatori circa l'opportunità di un intervento dell'Autorità.

La fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione: tale tematica, come segnalato nel punto A.1 del presente provvedimento, è di fondamentale importanza per permettere ad un operatore di valutare l'opportunità di richiedere i servizi di accesso disaggregato in una determinata area geografica.

Definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti: nel corso dell'attività istruttoria relativa alla valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, nonché nel corso della fase di sperimentazione, è stato evidenziato che il modulo standard definito da Telecom Italia come spazio minimo di co-locazione presenta alcune criticità. Tali criticità riguardano sia la limitatezza di spazio messo a disposizione per un singolo operatore in termini di numero di clienti che possono essere attestati, sia le restrizioni alla tipologia di telai che possono essere installati in tale spazio. Sotto questo profilo, si rileva che la messa a disposizione da parte di Telecom Italia di uno spazio di co-locazione limitato potrebbe compromettere la capacità competitiva degli operatori nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato, in quanto porrebbe un vincolo ingiustificato alle dimensioni della clientela potenzialmente interessata a tale offerta. L'Autorità ritiene opportuno, anche sulla base dei contributi forniti dai diversi operatori nell'ambito delle attività dell'unità per il monitoraggio, definire i criteri per l'allocazione degli spazi per tenere conto delle diverse esigenze degli operatori, ovverosia garantendo sia gli operatori rivolti a specifiche categorie di clientela e/o a particolari aree territoriali, sia gli operatori che si ripromettono di offrire i loro servizi alla totalità della clientela a livello nazionale. Inoltre, l'Autorità ritiene fondamentale che, nonostante l'allocazione degli spazi sia espressa per semplicità in termini di telai N3 equivalenti, non vengano poste restrizioni ingiustificate all'utilizzo di telai diversi dallo standard N3, onde evitare che in tal modo si disincentivi l'innovazione tecnologica da parte degli operatori.

Definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito: l'Autorità ritiene fondamentale che vengano attuate tutte le misure al fine di limitare l'eventualità di scarsità degli spazi di co-locazione. In tal senso, requisito indispensabile è la massima trasparenza sull'effettiva disponibilità degli spazi. Tuttavia, nell'ipotesi di insufficienza di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori appare necessario prevedere alcuni criteri per l'allocazione degli spazi a disposizione tra i diversi operatori che ne facciano richiesta. Tali criteri dovranno rispondere quanto più possibile ai principi di proporzionalità, equità, trasparenza e non discriminazione. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno tenere conto sia delle esigenze di operatori con specifici ambiti territoriali o merceologici di attività, sia delle esigenze di imprese che operano in ambito nazionale. La metodologia ritenuta maggiormente rispondente ai criteri guida sopra citati prevede l'assegnazione agli operatori di un numero di priorità (in ordine decrescente da 1 a 10), in funzione del totale dei siti sui quali l'operatore in questione desidera richiedere il servizio di co-locazione al fine di offrire servizi alla clientela finale. La descrizione dettagliata della metodologia è contenuta nell'allegato A. In base al totale delle priorità a loro disposizione, gli operatori dovranno allocare tali priorità tra i diversi siti. In caso di insufficienza di spazi, verranno soddisfatte le richieste degli operatori

innanzi tutto in base all'ordine di priorità indicato (con ogni priorità può essere richiesto un numero massimo di moduli). In caso di parità tra le priorità espresse dagli operatori, verrà privilegiato l'operatore che non abbia già ottenuto co-locazione in quel sito, ed in seconda istanza in caso di ulteriore *ex-aequo* verrà adottato un criterio di piena allocazione degli spazi. A parità di tutte queste condizioni, si potrà ricorrere in ultima istanza ad un meccanismo di sorteggio. I criteri individuati tendono alla definizione di un meccanismo di massima neutralità tra le esigenze di operatori di diverse dimensioni (es. con focus locale/regionale o nazionale) e con mercati di riferimento differenziati (es. residenziale o business).

Definizione procedura per la fase di avvio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale: l'Autorità ha ritenuto necessario la definizione di una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, valutando che siano presentate contemporaneamente numerose richieste da parte degli operatori per una molteplicità dei siti. In tale ottica, al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, appare necessario definire un criterio per la scelta dei siti sui quali avviare la fase di predisposizione degli spazi per co-locazione, ovverosia prevedere la definizione di un piano di «roll out» dei siti attrezzati per l'offerta di accesso disaggregato. In tale senso, l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione di un criterio basato sulle effettive priorità espresse dagli operatori sia preferibile all'utilizzo di un criterio di tipo geografico (es. capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia). In particolare, l'adozione di un criterio di tipo geografico/amministrativo risulta potenzialmente discriminatorio nei confronti di operatori con focus locale/regionale.

Udita la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

CAPO I

Art. 1.

Disponibilità delle informazioni sui siti per l'accesso disaggregato

1. A seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, Telecom Italia è tenuta a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:

a) elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata da Telecom Italia, e ubicazione geografica dei siti di co-locazione;

b) mappe relative all'area servita da ciascun sito;

c) numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;

d) archi di numerazione afferenti a ciascun sito;

e) centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.

2. Telecom Italia è altresì tenuta a fornire, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalità indicate al successivo art. 2.

3. La fornitura delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 può prevedere la sottoscrizione di un impegno preliminare di confidenzialità da parte dell'operatore richiedente.

Art. 2.

Disponibilità di informazioni sugli spazi di co-locazione

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre e ad aggiornare una banca dati contenente le informazioni sulle disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti, inizialmente sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nell'ambito del processo di cui al successivo art. 8, e, entro il 31 dicembre 2001 per i rimanenti siti.

2. In caso di indisponibilità degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilità per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità, nonché fornire indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.

3. In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.

4. Telecom Italia è tenuta a fornire, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

5. Fatto salvo quanto previsto al Capo II, la procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti l'accesso disaggregato deve prevedere la fornitura a Telecom Italia da parte degli operatori delle informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo, ad una data predefinita e valida per tutti gli operatori.

6. Entro trenta giorni dalla data di cui al precedente comma 5, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità ed agli operatori eventuali indisponibilità di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori, fornendo adeguata motivazione.

7. L'Autorità si riserva di effettuare perizie ed ispezioni per verificare l'effettiva indisponibilità degli spazi, nonché di richiedere interventi di rimodulazione della destinazione d'uso degli spazi esistenti.

Art. 3.

Gestione degli ordini per l'attivazione dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) *e* d) *della delibera 2/00/CIR.*

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre, nell'ambito dell'offerta di riferimento, specifiche procedure per la raccolta e gestione degli ordinativi in relazione ai servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso.

2. Le procedure di cui al precedente comma 1 devono prevedere una gestione degli ordinativi relativi ai servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso indipendente e preliminare rispetto alla richiesta di servizi di accesso disaggregato relativi a singoli clienti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a), b),* ed *e),* della delibera 2/00/CIR, e non subordinata ad alcuna preventiva manifestazione di volontà da parte del cliente finale.

Art. 4.

Gestione degli ordini per l'attivazione dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) *ed* e) *della delibera 2/00/CIR.*

1. Con riferimento alla richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, fibra ottica o di un servizio di canale numerico, l'operatore richiedente la fornitura di uno di tali servizi per conto del cliente finale trasmette a Telecom Italia un ordine di lavorazione che deve riportare esclusivamente i dati indicati dall'art. 7, comma 7, della delibera 2/00/CIR.

2. L'ordine viene trasmesso dall'operatore a Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, alla manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

3. In caso di richiesta contestuale della prestazione di portabilità del numero, Telecom Italia è tenuta a gestire le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilità del numero.

4. Telecom Italia, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.

5. Telecom Italia è tenuta a comunicare all'operatore con cinque giorni di anticipo la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.

6. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato è tenuto all'invio della copia della dichiarazione di volontà del proprio cliente di recedere dal contratto di abbonamento con Telecom Italia con cadenza quindicinale, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. La mancata ricezione da parte di Telecom Italia di tale copia non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.

7. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare gli estremi dell'ordine trasmesso, unitamente all'originale del contratto e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, la manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

8. In caso di contestazione, Telecom Italia può chiedere all'operatore copia/e del contratto sottoscritto dal cliente, nonché, della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

9. Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica della mancanza della sottoscrizione di un contratto con l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso disaggregato, nonché di verifica della mancata sottoscrizione della dichiarazione attestante la volontà di recedere dal contratto con Telecom Italia, l'operatore è tenuto a sostenere le spese per il ripristino dell'accesso del cliente finale all'operatore di accesso pre-esistente, fermo restando quanto disposto all'art. 11, comma 4, del presente provvedimento.

10. I dati relativi ai clienti finali che richiedono l'attivazione della prestazione devono essere trattati da Telecom Italia con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio di accesso disaggregato.

Art. 5.

Condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato

1. Telecom Italia è tenuta a modificare l'offerta di riferimento, in coerenza con le seguenti indicazioni:

a) eliminazione, con riferimento al servizio di co-locazione e servizio di prolungamento dell'accesso presso sito adiacente, del vincolo di 100 metri relativo alla distanza massima tra il sito dell'operatore ed il perimetro dell'edificio di centrale di Telecom Italia e definizione delle strutture e dei parametri di qualità associati alle diverse distanze tra i due siti;

b) eliminazione del divieto per l'operatore di installare all'interno degli spazi di co-locazione apparati di accesso con funzionalità integrate;

c) possibilità per gli operatori di installare in rete di accesso apparati in tecnologia X-DSL non utilizzati da Telecom Italia, purché conformi a standard internazionali e dotati di potenza spettrale analoga a quella di apparati già inseriti in rete;

d) introduzione del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo;

e) inserimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale, entro il 31 marzo 2001;

f) possibilità di realizzare interconnessione tra operatori all'interno degli spazi di co-locazione, al fine di condividere la capacità trasmissiva uscente dal sito di co-locazione, nonché di raccordarsi con propria capacità trasmissiva installata ai fini dell'interconnessione, ovvero di raccordarsi con capacità trasmissiva fornita da operatori terzi.

Art. 7.

Tempi di fornitura

1. Il Service Level Agreement deve prevedere i seguenti tempi massimi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato:

Provisioning Servizio	Tempo	
	95% dei casi	100% dei casi
Rete in rame: coppia attiva	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in rame: coppia non attiva (GNR-PBX)	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in rame: coppia non attiva	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in fibra ottica	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Canale numerico	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Prolungamento dell'accesso a 2 Mbit/s	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Prolungamento dell'accesso > 2 Mbit/s	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi

2. I tempi massimi di fornitura per il servizio di collocazione sono i seguenti:

	Servizio	Tempo
1.	Studio di fattibilità	15 gg lavorativi
2.	co-locazione in centrale - in sala interna	
	b. Nuova predisposizione	90 gg lavorativi
	d. Incremento o modulo	15 gg lavorativi
3.	co-locazione in centrale - recinto esterno	
	f. Nuova predisposizione	90 gg lavorativi
	h. Incremento o modulo	15 gg lavorativi

3. I tempi di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore.

4. Qualora Telecom Italia non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel presente provvedimento, corrisponderà all'operatore una penale pari a:

Ritardo	Penale
1-2 giorni solari	30% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
3-7 giorni solari	50% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
8-15 giorni solari	100% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
16-30 giorni solari	200% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
Oltre il 31-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

5. L'Autorità si riserva di rivedere i termini e le condizioni contenute nel Service Level Agreement in seguito alla piena operatività del servizio.

CAPO II

Art. 8.

Gestione del processo di richiesta dei siti di co-locazione nella fase di avvio

1. In relazione alla fase di prima implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, il processo di richiesta e predisposizione dei siti di co-locazione è il seguente:

a) Telecom Italia è tenuta entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica della presente delibera a rendere disponibili all'Autorità, ed agli operatori che ne facciano richiesta, tutte le informazioni sui siti di co-locazione di cui al precedente art. 1, comma 1;

b) entro dieci giorni lavorativi dalla data di disponibilità delle informazioni di cui al precedente punto *a)*, gli operatori interessati comunicano all'Autorità un numero massimo di 1.500 siti di interesse, con l'indicazione, in relazione a ciascun sito, delle richieste di spazio e del livello di priorità attribuito alle medesime richieste, secondo i criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10;

c) entro dieci giorni dalla ricezione delle manifestazione di interesse da parte degli operatori, di cui alla lettera *b)*, l'Autorità elabora le richieste pervenute e comunica a Telecom Italia ed agli operatori la graduatoria dei 500 siti che hanno raccolto il maggior numero di manifestazioni di interesse, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti *d)* ed *e);*

d) sulla base dell'elaborazione delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione ai singoli siti, l'Autorità definisce una ulteriore graduatoria tra operatori finalizzata ad individuare ulteriori 50 siti, al fine di garantire la massima partecipazione alla fase di avvio della commercializzazione dei servizi di accesso disaggregato, secondo i criteri definiti nell'allegato *B;*

e) per i siti individuati alla lettera precedente, si applicano i criteri di assegnazione di cui all'articolo 10;

f) entro cinque giorni, gli Operatori, per i siti indicati alle lettere *c)* e *d)*, sono tenuti ad inviare a Telecom Italia e all'Autorità la richiesta di spazi di co-locazione, ivi incluso eventuali richieste del servizio di prolungamento dell'accesso;

g) Telecom Italia avvia lo studio di fattibilità sui siti indicati individuati ai sensi dei punti *c)* e *d),* e comunica gli esiti entro quindici giorni;

h) in caso di esito negativo su alcuni dei siti individuati, Telecom Italia è tenuta ad avviare lo studio di fattibilità su un corrispondente numero di ulteriori siti, indicati dall'Autorità sulla base della graduatoria elaborata in funzione delle priorità indicate dagli Operatori, fino al raggiungimento di esito positivo su almeno 500 siti;

i) ove l'operatore sia in grado di installare i propri apparati di accesso presso un sito adiacente rispetto al sito di Telecom Italia, Telecom Italia è tenuta ad evadere le richieste di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, nei tempi indicati al precedente art. 7, anche in relazione ai siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo;

j) in caso di esito positivo dello studio di fattibilità, gli operatori interessati confermano entro cinque giorni a Telecom Italia l'ordine relativo ai singoli siti;

k) Telecom Italia avvia i lavori di predisposizione dei siti secondo i tempi previsti nel presente provvedimento.

2. L'Autorità si riserva di rimodulare i termini definiti per la realizzazione degli studi di fattibilità di cui al precedente comma 1, lettera *g),* anche in considerazione della concentrazione sul territorio dei siti individuati.

3. Il processo di cui al comma 1, punti *b)* e seguenti, ha carattere di periodicità e cadenza trimestrale. In fase di prima attuazione sono previste due ulteriori fasi rispetto a quella da avviarsi ai sensi del precedente comma 1, punto *a),* da avviare entro il 15 aprile 2001 ed entro il 15 luglio 2001.

4. Nella manifestazione di interesse per spazi di co-locazione sui singoli siti, l'operatore è tenuto ad evidenziare i siti per i quali dispone o prevede di disporre di spazi di co-locazione per interconnessione, indicando la quantità di spazi ottenuti ovvero la data di prevista disponibilità, nonché la possibilità di utilizzo di tali spazi anche ai fini dell'accesso disaggregato. L'Autorità si riserva di verificare la disponibilità degli spazi dichiarati.

5. Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori che pervengono in date successive a quelle indicate ai sensi del presente articolo, verranno automaticamente riferite alla fase successiva, salvo espressa contraria volontà dell'operatore.

6. Con riferimento alla prima fase di avvio dell'operatività di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, ed al fine di consentire il rispetto delle tempistiche indicate al comma 1, l'attivazione della procedura è indipendente dalla sottoscrizione di un contratto definitivo tra Telecom Italia e l'operatore per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, fermo restando per le parti il carattere impegnativo della conferma di cui al comma 1, lettera *j),* ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione di cui al comma 1, lettera *k).*

Art. 9.

Modulo standard per co-locazione

1. Il modulo standard per co-locazione è costituito dallo spazio necessario per l'installazione da parte dell'operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come definiti dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 3 metri quadri. Nel caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai devono essere collocati, ove possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre nel caso di telai bifronte, i telai devono essere disposti in modo che sia garantita l'accessibilità anteriore e posteriore. Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal permutatore di confine lato Operatori per l'attestazione di almeno 2000 coppie in rame, oppure, su richiesta dell'operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.

2. In relazione a ciascun modulo standard di cui al precedente comma 1, deve essere garantita una dissipazione di potenza fino a 2 kilowatt. L'installazione di apparati che prevedono una dissipazione superiore è soggetta a specifica analisi di fattibilità.

3. La definizione del modulo standard di cui al precedente comma 1 non preclude la possibilità per l'operatore di installare telai di dimensioni diverse, purché gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi relative siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei precedenti commi.

Art. 10.

Metodologia di assegnazione degli spazi di co-locazione

1. Ai fini dell'assegnazione degli spazi di co-locazione, ciascun operatore che intenda partecipare al processo di cui all'art. 8 ha a disposizione un numero di priorità, graduate in ordine decrescente da 1 a 10, in funzione del numero dei siti per i quali manifesta interesse, secondo quanto specificato all'Allegato *A*.

2. Contestualmente alla manifestazione d'interesse di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b),* ciascun operatore è tenuto ad assegnare una o più indicazioni di priorità, unitamente al numero e alla tipologia di moduli standard richiesti in relazione ai siti di interesse.

3. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare tutte le priorità assegnate, ad eccezione di quelle ottenute per effetto di arrotondamento di cui all'Allegato *A* .

4. Ad una singola indicazione di priorità è associato un modulo standard.

5. L'operatore non può utilizzare più di tre indicazioni di priorità per ogni singolo sito.

6. Eventuali richieste non corredate da indicazioni di priorità, nel caso di esaurimento delle stesse, ovvero di richiesta di più di tre moduli standard sul medesimo sito, devono essere indicate dall'operatore tramite l'assegnazione di un livello di priorità zero, e devono essere prese in considerazione da Telecom Italia a valle dell'evasione di tutte le richieste corredate di indicazione di priorità in relazione al singolo sito.

7. Nel caso di siti in relazione ai quali le richieste di spazi di co-locazione risultino superiori alla disponibilità emersa a valle dello studio di fattibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)* le richieste verranno soddisfatte tenendo in considerazione le priorità espresse dagli operatori, sulla base dei seguenti criteri:

a) in caso di parità tra i livelli di priorità assegnati da diversi operatori, sarà evasa la richiesta dell'operatore per il quale la relativa assegnazione di spazio sarà la prima in relazione al singolo sito;

b) in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, sarà evasa la richiesta dell'operatore che consente la piena occupazione degli spazi disponibili in relazione al singolo sito;

c) in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, l'assegnazione degli spazi avverrà a cura dell'Autorità sulla base di un meccanismo di sorteggio.

8. Gli operatori che hanno dichiarato la disponibilità nelle sale dedicate per interconnessione di spazi utilizzabili ai fini dell'accesso disaggregato, sono tenuti ad utilizzare tali spazi. Ove la disponibilità degli spazi nelle sale dedicate risulti inferiore al limite complessivo di cui al precedente comma 5, tali operatori possono in ogni caso richiedere ulteriori moduli standard secondo la procedura di cui all'art. 8.

9. Gli operatori sono tenuti ad adottare la massima trasparenza e correttezza nell'indicazione del numero dei siti per i quali indicano una manifestazione di interesse. Nel caso in cui si riscontri una discrepanza superiore al 15% tra il numero di siti oggetto di manifestazione di interesse e per i quali lo studio di fattibilità abbia avuto esito positivo ed i siti per i quali l'operatore ha confermato l'ordine, ovvero nel caso in cui si riscontrino applicazioni potenzialmente distorsive del meccanismo di priorità di cui al presente articolo, l'Autorità si riserva di richiedere all'operatore adeguate giustificazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo di rete previsti ed ai relativi investimenti pianificati, e, qualora queste non siano fornite o ritenute soddisfacenti, di valutare l'eventuale applicazione di meccanismi sanzionatori.

10. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dalla disponibilità degli stessi. Nel caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori sono tenuti a fornire all'Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'offerta di riferimento entro venti giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. L'Autorità, alla luce dei risultati della sperimentazione e delle risultanze della prima fase di operatività del servizio, potrà rivedere i contenuti del presente provvedimento, nonché apportare ulteriori modifiche all'offerta di riferimento.

4. Le attività dell'Unità per il Monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR sono prorogate fino al 30 giugno 2001.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 dicembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO *A*
Alla delibera n. 13/00/CIR

Descrizione della metodologia per l'attribuzione degli spazi nel caso di insufficiente capacità per soddisfare le richieste di tutti gli operatori:

In base alla quantità di siti per cui l'operatore manifesta interesse, verrà assegnato a detto operatore un corrispondente numero di priorità (con arrotondamento alla decina superiore). I livelli di priorità sono decrescenti da 1 (valore massimo di priorità) a 10 (valore minimo di priorità).

Si riporta di seguito un esempio:

operatore A: manifesta interesse per 485 siti, per cui gli vengono assegnati 49 moduli pari a 490 priorità così distribuite:

Livello di priorità	No. di Priorità
Priorità 1	49
Priorità 2	49
Priorità 3	49
Priorità 4	49
Priorità 5	49
Priorità 6	49
Priorità 7	49
Priorità 8	49
Priorità 9	49
Priorità 10	49
Totale	490

operatore B: manifesta interesse per 80 siti, per cui gli vengono assegnati 8 moduli da 10 priorità così distribuite:

Livello di priorità	No. di Priorità
Priorità 1	8
Priorità 2	8
Priorità 3	8
Priorità 4	8
Priorità 5	8
Priorità 6	8
Priorità 7	8
Priorità 8	8
Priorità 9	8
Priorità 10	8
Totale	80

operatore C: manifesta interesse per 950 siti, per cui gli vengono assegnati 95 moduli da 10 priorità così distribuite:

Livello di priorità	No. di Priorità
Priorità 1	95
Priorità 2	95
Priorità 3	95
Priorità 4	95
Priorità 5	95
Priorità 6	95
Priorità 7	95
Priorità 8	95
Priorità 9	95
Priorità 10	95
Totale	950

ALLEGATO *B*
Alla delibera n. 13/00/CIR

L'Autorità stabilisce una graduatoria dinamica sulla base di un indicatore, che, esprime per ogni operatore, il rapporto tra il numero dei siti rientranti nella graduatoria di cui all'art. 8, punto *c),* ed il numero di siti per i quali ha manifestato interesse fino ad un massimo di 500.

L'operatore che registra il valore più elevato di tale rapporto ha il diritto di indicare il primo sito aggiuntivo e contemporaneamente vede adeguato il valore dell'indicatore.

Il processo ha carattere iterativo fino al raggiungimento di 50 siti.

00A15840

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2000.

Revisione dei valori del sistema di «Price Cap» di cui alla delibera n. 171/1999. (Deliberazione n. 847/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 6 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione dell'11 dicembre 2000;

Vista la direttiva del consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva della commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva della commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 e l'art. 4, comma 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1999, n. 3;

Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193;

Vista la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di «Price Cap», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1999, n. 269;

Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, concernente le regole per la fornitura della «Carrier Selection Equal Access» in modalità di preselezione («Carrier Preselection»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1999, n. 303;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99, concernente le regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori («Service Provider Portability»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1999, n. 303;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, concernente le linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la propria delibera n. 822/00/CONS, concernente le procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multi punto e per le licenze relative;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR, concernente l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;

Vista la propria delibera n. 13/00/CIR, concernente la valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione;

Considerato il parere motivato della commissione europea del 1° settembre 2000, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, relativo alla non corretta applicazione dell'art. 4-*quater*, terzo comma della direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva 96/19/CE, in relazione al ribilanciamento tariffario;

Considerato che in tale parere motivato la Commissione europea ha espresso la valutazione che il livello del «sub-cap» su contributi di attivazione e canoni, così come fissato dalla delibera n. 171/99, non permette il completo riequilibrio entro il periodo di vigenza del «Price Cap»;

Considerata la nota protocollo n. 2734/00/RM del 31 ottobre 2000 di risposta al parere motivato in tema di «ribilanciamento tariffario»;

Considerato che nella risposta a tale parere motivato l'autorità ha assunto l'impegno di modificare il «Sub-Cap» relativo a contributi di attivazione e canoni in misura tale da garantire il completamento del processo di riequilibrio dei servizi di accesso entro il periodo di vigenza dell'attuale regime di «Price Cap»;

Considerata la comunicazione del Commissario europeo alla concorrenza del 4 dicembre 2000;

Considerato che il titolo IV punto 3 della delibera n. 171/99 prevede la possibilità di revisione dei valori di cui al titolo IV, art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

Considerato che, successivamente alla delibera n. 171/99, l'autorità ha adottato ulteriori decisioni che, da un lato, accelerano lo sviluppo della concorrenza anche nel mercato dell'accesso, e, dall'altro lato, permettono di garantire l'abbordabilità del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;

Considerato che tali misure, ed in particolare quelle relative all'apertura alla concorrenza del mercato del

traffico urbano, all'implementazione del servizio di preselezione dell'operatore, all'implementazione dell'offerta di accesso disaggregato alla rete locale, nonché all'attribuzione di licenze per sistemi Wireless Local Loop, esplicheranno pienamente i loro effetti entro il periodo di vigenza del «Price Cap»;

Considerato che l'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale, dopo la fase di sperimentazione che si concluderà nel dicembre 2000, consentirà ai consumatori di avere a disposizione una molteplicità di offerte alternative per il servizio di accesso;

Considerati gli orientamenti comunitari in materia di accesso disaggregato ed in particolare i tempi di attivazione del servizio, che dovrà essere pienamente operativo già dal primo semestre 2001;

Considerato che l'effettiva operatività di tale servizio riveste carattere di particolare urgenza nei paesi quali l'Italia con scarse infrastrutture di accesso alternative;

Considerato che le valutazioni prospettiche sull'evoluzione del ribilanciamento tariffario, effettuate dall'autorità sulla base del modello contabile applicato da Telecom Italia per l'esercizio 1997 ed utilizzate al fine di definire i valori del «cap» generale e dei «sub-cap» di cui alla delibera n. 171/99, risultano modificate in seguito alle variazioni metodologiche che Telecom Italia ha apportato a tale modello di contabilità regolatoria nell'anno successivo;

Considerato che il confronto tra gli uffici dell'autorità e quelli della Commissione europea ha consentito di giungere ad una condivisione della misura del deficit residuo sul servizio di accesso per l'anno 2001, nonché delle metodologie relative all'evoluzione prospettica del ribilanciamento nell'ambito del periodo di vigenza del «Price Cap»;

Considerato che la valutazione prospettica che deriva da tale confronto relativamente al riequilibrio dei prezzi dei servizi di fonia vocale evidenzia il permanere di squilibri che non potrebbero essere pienamente riassorbiti entro il periodo di vigenza dell'attuale «Price Cap», di cui alla delibera n. 171/99;

Considerato che nell'ambito della suddetta valutazione prospettica gli uffici dell'autorità e della commissione hanno preso in considerazione anche alcune ipotesi di evoluzione dei costi e dei ricavi relativi al mercato dell'accesso in Italia e che pertanto una più puntuale valutazione del livello del deficit d'accesso per l'anno 2002 potrà essere effettuata a seguito della disponibilità di ulteriori elementi conoscitivi;

Considerato che la comunicazione del 4 dicembre inviata dal Commissario europeo alla concorrenza indica che un valore del «sub-cap» sui canoni e contributi pari a IPC + 6% per l'anno 2001 è ritenuto la misura corretta da applicare al fine del ribilanciamento, sulla base delle valutazioni congiunte effettuate dagli uffici della Commissione europea e dell'autorità;

Considerato che al fine di garantire un'equa concorrenza tra imprese risulta necessario accelerare il processo di riequilibrio dei prezzi ai costi, così da renderlo coerente con lo sviluppo del quadro regolamentare relativo ai servizi di accesso, nel contesto recentemente definito dal Parlamento europeo;

Considerato che l'accelerazione del processo di riequilibrio non deve comunque permettere all'operatore dominante di generare rendite sul mercato dell'accesso, alterando il funzionamento dei meccanismi concorrenziali nel mercato dell'accesso ed in quelli correlati nell'ambito dei servizi di fonia vocale, in particolare nella fase di avvio della competizione in tale mercato;

Considerato che nel definire la struttura ed i valori del sistema di «Price Cap» l'autorità tiene comunque conto del livello di concorrenzialità attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;

Considerato, inoltre, che l'evoluzione dei prezzi dei servizi finali di accesso sia anche valutata in relazione all'evoluzione dei prezzi del relativo servizio intermedio (accesso disaggregato alla rete locale), al fine di evitare che si realizzino fenomeni di «price squeeze» permanenti nel mercato dell'accesso;

Considerato che le condizioni economiche che gli operatori dovranno riconoscere a Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato saranno fissate dall'autorità nel pieno rispetto dei principi di orientamento al costo e di non discriminazione, in modo tale da assicurare che gli operatori alternativi a Telecom Italia possano predisporre un'offerta del servizio finale di accesso competitiva con quella dell'operatore «incumbent» per tutte le fasce di clientela, coerentemente con l'evoluzione dei prezzi dei servizi finali di accesso sottoposti alla disciplina del «Price Cap»;

Considerato quindi che la valutazione prospettica relativamente all'anno 2002 possa essere ulteriormente oggetto di revisione in seguito, da un lato, alla effettiva evoluzione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi di accesso e, dall'altro lato, all'evoluzione del grado di concorrenza nel mercato dell'accesso;

Considerato che, al fine di garantire un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo previste dal sistema di «Price Cap», sia necessario provvedere ad una diversa definizione dei vincoli relativi alle modalità di attuazione del «cap» generale, che tengano conto dell'effetto medio di variazione della spesa effettivamente conseguito nel corso dell'anno;

Considerato che, a fronte della variazione di tale vincolo, sia necessario ridurre i tempi di valutazione delle proposte di modifica di prezzi comunicate da Telecom Italia all'Autorità;

Sentita la società Telecom Italia in data 23 novembre 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

Ai sensi del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, il titolo IV, punto 2, lettera *c)* della stessa è modificato come segue:

«*c)* Sub-Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni : IPC+ 6% ».

Art. 2.

1. Entro il mese di ottobre 2001, l'Autorità procederà alla verifica, anche attraverso un confronto con la Commissione europea, degli effetti dell'applicazione del «Price Cap» al fine di conseguire un completo ribilanciamento entro il 1° luglio 2002, e, all'esito di tale verifica, potrà effettuare, in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, e comunque secondo le modalità procedimentali applicabili al caso di specie, la revisione del valore del «Sub-Cap» relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002. Tale verifica sarà effettuata sulla base delle valutazioni circa l'andamento dei costi e ricavi dei servizi di accesso ed il conseguente livello di ribilanciamento conseguito, nonché l'effettiva operatività dell'offerta di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia.

Art. 3.

1. Il titolo III, punto 5 della delibera n. 171/99 è sostituito dal seguente:

«5. relativamente alle modalità di applicazione dei vincoli di cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue:

a) almeno la metà degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dai vincoli dei «Sub-Cap» devono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno. Non più della metà degli effetti di incremento della spesa conseguenti dai vincoli dei «Sub-Cap» possono essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno;

b) relativamente al paniere sottoposto al «Cap» generale, il valore medio effettivo risultante al termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere è uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1 + il valore del «Cap» generale sul paniere dei servizi di fonia vocale);

c) qualora l'Autorità verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso della precedente lettera *b)*, non sia stato rispettato, la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere dovrà essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalità definiti dall'Autorità».

Art. 4.

1. Il termine di cui al titolo III, punto 6 entro il quale l'Autorità deve pronunciarsi sulle variazioni di prezzi dei servizi inclusi nel paniere è ridotto a trenta giorni dal ricevimento della proposta da parte di Telecom Italia.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 dicembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A15738

UNIVERSITÀ DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA»

DECRETO RETTORALE 20 novembre 2000.

Istituzione del corso di laurea in economia aziendale.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Considerato che per gli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 è stato attivo presso le strutture dell'Ateneo un polo didattico dell'Università della Calabria, corso di laurea in economia aziendale;

Attesa la pressante richiesta sul territorio di un corso di laurea in economia aziendale;

Vista la delibera del senato accademico dell'Università degli studi di Catanzaro «Magna Græcia»;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della suddetta Università;

Acquisita la disponibilità dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» a partecipare all'attività didattica e ad un organismo tecnico che organizzi le attività del corso di laurea attraverso apposita convenzione;

Acquisita la disponibilità dell'Università degli studi della Calabria a partecipare all'attività didattica e ad un organismo tecnico che organizzi le attività del corso di laurea attraverso apposita convenzione, anche in accordo all'art. 3, comma 9 del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università di Catanzaro «Magna Græcia» è istituito il corso di laurea in economia aziendale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2.

La durata degli studi del corso di laurea in economia aziendale è fissata in quattro anni.

Art. 3.

L'ordinamento del corso di laurea suddetto è quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1996.

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 20 novembre 2000

Il rettore: VENUTA

00A14823

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» (modificato più volte con decreto Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996, decreto Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 della *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997) che aggiunge, dopo la Tabella XLV/1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la Tabella XLV/2 recante gli «Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto, in particolare, il decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1996, recante l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina di comunità;

Viste la proposta di modifica statutaria approvata dal Senato accademico nella seduta del 7 giugno 2000 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 giugno 2000, avente ad oggetto l'inserimento dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina di comunità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, la sopra richiamata proposta di modifica statutaria è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 1° agosto 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 16 novembre 2000;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1964 del 24 novembre 2000, con la quale si autorizza la modifica statutaria richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come indicato negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Nel Titolo III (ordinamento delle scuole di specializzazione), al Capo I, par. *B,* l'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

«TITOLO III

ORDINAMENTO
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo I

Paragrafo *A*

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione.

(Omissis).

Paragrafo *B*

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico di cui al d.lgs. n. 257/1991, ad ordinamento adeguato al decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 1. Fanno parte dell'area medica le scuole di specializzazione di seguito elencate:

1. Allergologia e immunologia clinica (Capo LV),
2. Anatomia patologica (Capo XL),
3. Anestesia e rianimazione (Capo XLIV),
4. Biochimica clinica (Capo XXXVI),
5. Cardiochirurgia (Capo LIII),
6. Cardiologia (Capo XXVIII),
7. Chirurgia generale I ad indirizzo in chirurgia generale (Capo IX),
8. Chirurgia generale II ad indirizzo in chirurgia generale (Capo XXXVIII),
9. Chirurgia generale III ad indirizzo in chirurgia d'urgenza (Capo XXXIV),
10. Chirurgia toracica (Capo XXXII),
11. Chirurgia vascolare (Capo XXIV),
12. Dermatologia e venerologia (Capo XLV),
13. Ematologia (Capo XIII),
14. Endocrinologia e malattie del ricambio (Capo XLVI),
15. Farmacologia (Capo XVI),
16. Gastroenterologia (Capo VIII),
17. Geriatria (Capo XLVII),
18. Ginecologia ed ostetricia (Capo IV),
19. Igiene e Medicina preventiva (Capo XXII),
20. Malattie dell'apparato respiratorio (Capo XXVI),
21. Malattie infettive (Capo III),
22. Medicina del lavoro (Capo XLII),
23. Medicina dello sport (Capo LVI),
24. Medicina di comunità (Capo IL)
25. Medicina interna (Capo XLVIII),
26. Medicina legale (Capo XLIX),
27. Microbiologia e virologia (Capo XXXVII),
28. Nefrologia (Capo XXXIII),
29. Neurochirurgia (Capo XXX),
30. Neurologia (Capo XXI),
31. Neuropsichiatria infantile (Capo XXV),
32. Oftalmologia (Capo XI),
33. Oncologia ad indirizzo in oncologia medica (Capo VII),
34. Ortopedia e traumatologia (Capo XVIII),
35. Otorinolaringoiatria (Capo XIX),
36. Patologia clinica (Capo XLI),
37. Pediatria (Capo II),
38. Psichiatria (Capo VI),
39. Radiodiagnostica (Capo L),
40. Radioterapia (Capo LI)
41. Reumatologia (Capo LVII),
42. Scienza dell'alimentazione (Capo LII),
43. Tossicologia medica (Capo XLI),
44. Urologia (Capo LIV)».

Art. 3.

Nel Titolo III (Ordinamento delle scuole di specializzazione), al paragrafo *B,* è inserito il seguente Capo IL (scuola di specializzazione in medicina di comunità):

TITOLO III

(Omissis).

Capo II

Modifica di statuto proposta: «Scuola di specializzazione in medicina di comunità».

Articolo 1. La scuola di specializzazione in medicina di comunità risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica (decreto-legge 8 agosto 1991), è di tipologia e durata conformi alle norme CEE (decreto ministeriale 31 ottobre 1991) ed è conforme per ordinamento didattico al decreto ministeriale 3 luglio 1996.

Articolo 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità, idonei a ricoprire ruoli dirigenziali nell'area della assistenza sanitaria primaria e nella direzione del distretto.

Articolo 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di comunità.

Articolo 4. Il corso ha la durata di 4 anni.

Articolo 5. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) le strutture del Dipartimento di scienze igienistiche, microbiologiche e biostatistiche della Università di Modena e Reggio Emilia e di altri Dipartimenti universitari a cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella *A* e/o da settori affini, nonché il relativo personale universitario;

b) le strutture e le funzioni del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 229/1999 ed il relativo personale delle aree funzionali e discipline previste dalla Tabella *A* e da quelle di addestramento professionalizzante previsto dalla Tabella *B;*

c) le strutture di eventuali altri enti, istituzioni e agenzie convenzionati ed il relativo personale delle aree funzionali e discipline previste dalla Tabella *A* e da quelle di addestramento professionalizzante previsto dalla Tabella *B;*

La sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

Articolo 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente art. 5, è di cinque per anno, per un totale di venti specializzandi per l'intero corso di studi.

Articolo 7. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5, nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella *A* e nella Tabella *B.* I piani di studio dei diversi anni comprendono l'attività didattica formale (teorica e seminariale) e l'attività di addestramento professionalizzante.

Articolo 8. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività didattiche formali, comuni a tutti gli specializzandi e quelle di addestramento professionalizzante per i singoli specializzandi.

Articolo 9. Al 1° anno di corso, ogni specializzando viene affidato ad un Tutor, designato dal consiglio della scuola, avente funzione di coordinamento del percorso formativo professionalizzante.

Articolo 10. Lo svolgimento da parte dei singoli specializzandi delle attività didattiche formali e di addestramento professionalizzante di cui alla Tabella *A,* nonché il raggiungimento degli standard di addestramento professionalizzante di cui alla Tabella *B* viene attestato dai vari docenti a cui è affidata la responsabilità didattica, anche tramite utilizzo di apposito libretto personale.

Articolo 11. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, con riconoscimento, sulla base di una idonea documentazione, della attività professionalizzante svolta nelle suddette strutture.

Articolo 12. Al termine di ogni anno di corso i singoli specializzandi ricevono una valutazione complessiva derivante dal giudizio relativo ai singoli periodi di addestramento professionalizzante espletato e dagli esiti degli esami di profitto nelle discipline comprese nel piano annuale di studio.

Articolo 13. L'esame di diploma consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con la specializzazione in medicina di comunità, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola. Per essere ammesso all'esame finale lo specializzando deve avere superato gli esami previsti nei singoli anni di corso, secondo quanto previsto dall'art. 7 e deve essere in possesso degli attestati esplicitati nell'art. 10

TABELLA *A.* Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

Area *A* - Propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali su elementi di biometria e statistica medica, informatica e sistemi informativi sanitari, demografia, sociologia, teoria e tecnica della organizzazione aziendale, principi di economia sanitaria, storia e sviluppo dei servizi di sanità pubblica nazionali e internazionali, legislazione sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/01 (F01X) Statistica medica;

MED/42 (F22A) Igiene generale e applicata;

INF/01 (K05B) Informatica;

SECS-P/10 (P02D) Organizzazione aziendale;

SECS-P/02 (P01B) Economia sanitaria (Politica economica);

SPS/07 (Q05A) Sociologia generale;

SECS-S/04 (S03A) Demografia.

Area *B* - Medicina Generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze approfondite necessarie alla diagnosi e cura delle malattie trattabili ambulatoriamente, a domicilio e in regime residenziale, superando l'ottica organicistica e applicando criteri e metodi adeguati per la diagnosi multidimensionale cioè fisica, psichica, relazionale o sociale, atta a promuovere interventi integrati multidisciplinari e multisettoriali nell'ambito della assistenza sanitaria primaria. A tal fine lo specializzando dovrà apprendere gli elementi fondamentali nel campo

delle principali specialità, onde arrivare ad una corretta diagnosi in maniera autonoma considerando il paziente nel suo ambito di vita familiare, lavorativa e sociale.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/09 (F07A) Medicina interna;

MED/10 (F07B) Malattie dell'apparato respiratorio;

MED/11 (F07C) Malattie dell'apparato cardiovascolare;

MED/12 (F07D) Gastroenterologia;

MED/24 (F10X) Urologia;

MED/25 (F11A) Psichiatria;

MED/34 (F16B) Medicina fisica e riabilitativa;

MED/38 (F19A) Pediatria generale e specialistica;

MED/42 (F22A) Igiene generale e applicata;

MED/43 (F22B) Medicina legale;

MED/45 (F23A) Scienze infermieristiche generali e cliniche.

Area *C* - Epidemiologia e prevenzione di malattie.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei principi e dei metodi dell'epidemiologia generale osservazionale o descrittiva e valutativa per lo svolgimento di indagini applicate, sia per ricavare le indicazioni necessarie alla programmazione di interventi preventivi nei confronti di malattie infettive e non infettive, sia per valutare i risultati nel territorio particolare dove gli interventi sono stati attivati.

Settori scientifico-disciplinari:

INF/01 (K05B) Informatica;

MED/42 (F22A) Igiene generale e applicata.

Area *D* - Ecologia umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali sui fattori che determinano o generano salute e apprendere le nozioni concernenti le relazioni fra uomo e ambiente totale, cioè fisico, sociale ed economico, onde identificare nella pratica medica le interazioni esistenti fra i sottosistemi di fattori sia patogeni che salutogeni e i livelli di salute della comunità assistita.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/07 (E03A) Ecologia;

MED/42 (F22A) Igiene generale e applicata;

MED/44 (F22C) Medicina del lavoro;

SPS/08 (Q05B) Sociologia della famiglia;

SPS/10 (Q05D) Sociologia delle comunità locali.

Area *E* - Educazione e promozione della salute.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per l'analisi degli stili di vita degli individui e delle comunità assistite e per la interpretazione diagnostica comportamentale, onde programmare interventi educativi alla salute su individui e su comunità. A tal fine lo specializzando dovrà apprendere gli elementi fondamentali nel campo dell'antropologia culturale, della psicologia e della tecnica della comunicazione.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/42 (F22A) Igiene generale e applicata (Medicina di comunità);

BIO/08 (E03B) Antropologia culturale;

M-PSI/05 (M11B) Psicologia di comunità;

SPS/10 (Q05B) Tecniche della comunicazione.

Area *F* - Analisi dei bisogni, organizzazione di interventi e valutazione.

Obiettivo: lo specializzando deve sapere svolgere l'analisi dei bisogni sanitari individuali e della comunità onde definire gli obiettivi generali e specifici da raggiungere mediante interventi adeguatamente organizzati e sistematicamente valutati in termini di efficacia e di efficienza nell'ambito della assistenza primaria.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/42 (F22A) Igiene generale e applicata;

INF/01 (K05B) Informatica;

IUS/10 (N10X) Diritto amministrativo;

SECS-P/10 (P02D) Organizzazione aziendale;

SECS -P/02 (P01B) Economia sanitaria.

TABELLA *B*. Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) avere compilato e firmato cartelle cliniche di almeno 100 casi di degenti in reparti di medicina interna e specialistica;

b) avere compiuto almeno 50 turni di guardia in medicina di urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festiva e notturna al pronto soccorso;

c) avere prestato servizio per almeno 1 anno in studi medici di medicina generale ed avere steso personalmente e firmato almeno 250 cartelle cliniche comprensive, ove necessario, degli esami dei liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (esame urine, glicemia ...);

d) avere eseguito personalmente almeno 100 visite domiciliari e almeno 80 medicazioni a domicilio di pazienti non ambulabili (posizionamento e cambio di catetere, detersione e medicazione di ulcere trofiche, piaghe da decubito, terapie infusive a domicilio, ossigenoterapia);

e) avere programmato ed eseguito personalmente almeno 20 piani di assistenza domiciliare integrata, partecipando agli interventi multidisciplinari di area medica e non medica;

f) avere eseguito personalmente almeno 50 certificazioni di idoneità sportiva non agonistica, di assenze per malattia, di infortunio sul lavoro e malattia professionale, di infortunio non sul lavoro (stradale o domestico), di vaccinazioni, di invalidità civile;

g) avere eseguito personalmente almeno 30 interventi di consulenza e guida di persone assistite per la soluzione di problemi socio-sanitari (counselling, avvocatura sanitaria);

h) avere partecipato personalmente ad almeno 20 discussioni collegiali su problemi di altrettante persone nell'ambito della assistenza primaria;

i) avere steso personalmente i protocolli sperimentali relativi ad almeno 1 intervento di qualità della assistenza primaria e di almeno 1 intervento di integrazione funzionale fra operatori di assistenza primaria ed ospedaliera;

j) avere prestato servizio per almeno 1 anno nella direzione sanitaria di distretto di ASL, di servizi materno-infantili, geriatrici e in residenze sanitarie assistite;

k) avere partecipato personalmente alla progettazione, esecuzione e valutazione di almeno 2 interventi locali di educazione alla salute;

l) avere partecipato alla programmazione, esecuzione e interpretazione di almeno 2 indagini epidemiologiche nell'ambito della assistenza sanitaria primaria;

m) avere frequentato per almeno 2 mesi un centro di elaborazione di dati sanitari utilizzando packages di analisi statistica;

n) avere eseguito personalmente la codifica, immissione e analisi statistica dei dati relativi ad almeno 3 modelli diversi di questionari e ad almeno 3 modelli diversi di schede cliniche ambulatoriali.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Modena, 27 novembre 2000

Il rettore: PELLACANI

00A15528

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 16 novembre 2000, n. **18.**

Valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari provenienti da Paesi comunitari.

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
Agli uffici di sanità marittima e/o aerea
Ai NAS
All'Istitituo superiore di sanità
Al Ministero per le politiche agricole e forestali
e, per conoscenza:
Agli enti ed operatori interessati

Con la circolare n. 10 del 9 giugno 1999 sono state fornite indicazioni in ordine ai valori massimi ammissibili di micotossine negli alimenti di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi.

I valori riportati nella tabella 1 della citata circolare sono stati approvati dall'U.E. con il regolamento CE n. 1525/1998 della Commissione del 16 luglio 1998, mentre quelli individuati nella tabella 2 rappresentano i valori tollerabili, per altre matrici alimentari e relativamente ad altre micotossine, individuati a livello nazionale e non compresi nel suddetto regolamento.

Per quanto riguarda la tabella 2 della sopra citata circolare si richiama all'attenzione di codesti uffici che, qualora nel corso del controllo venga riscontrato, per i prodotti alimentari provenienti da Paesi comunitari o originari da Paesi che hanno sottoscritto l'accordo sullo Spazio Economico Europeo, il superamento dei valori massimi ammissibili riportati nella tabella stessa, occorre verificare la conformità dei prodotti stessi alle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e valutare la compatibilità di dette disposizioni con l'art. 36 del Trattato di Roma.

A tal fine, una volta accertata la conformità dei prodotti oggetto del controllo alle disposizioni vigenti nel Paese di provenienza o di origine, i responsabili del controllo ufficiale procederanno ad informare questo Ministero (DANSPV) che verificherà, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, se i prodotti di che trattasi, in relazione al tenore di micotossine riscontrato, siano da ritenere accettabili e possano quindi circolare sul territorio nazionale.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

00A15744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, relativo alla rassegna «Italia in Giappone 2001», con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998.

Il giorno 13 novembre 2000 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del MOU tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, relativo alla rassegna «Italia in Giappone 2001», con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 252 del 10 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2000.

Conformemente all'art. 10, il MOU è entrato in vigore in data 13 novembre 2000.

00A15820

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 2000, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fredj Souissi, console generale della Repubblica tunisina a Palermo.

In data 28 novembre 2000, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hans Sabaditsch, console generale della Repubblica d'Austria in Trieste.

In data 7 dicembre 2000, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Spyridoula Krokidi, console onorario della Repubblica ellenica in Ancona.

In data 7 dicembre 2000, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Alain Rouillard, console generale della Repubblica francese in Milano.

00A15681 - 00A15682 - 00A15818 - 00A15817

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica e assunzione di nuova denominazione dell'associazione laicale religiosa «Mater Orphanorum», in Cercemaggiore.

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 5 dicembre 2000, l'associazione laicale religiosa «Mater Orphanorum», con sede in Cercemaggiore (Campobasso), è stata trasformata in istituto religioso di diritto pontificio, con sede in Cercemaggiore (Campobasso), ed ha assunto la nuova denominazione «Opera Mater Orphanorum».

00A15684

Trasformazione della natura giuridica e mutamento della denominazione dell'associazione laicale a scopo di religione Pia Unione «Madre SS. della Visitazione», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 5 dicembre 2000, l'associzione laicale a scopo di religione Pia Unione «Madre SS. della Visitazione», con sede in Roma, è stata trasformata in istituto religioso di diritto pontificio, denominato «Ancelle della Visitazione», sempre con sede in Roma.

00A15685

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Cappuccine «S. Veronica Giuliani», in Città di Castello

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 5 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Cappuccine «S. Veronica Giuliani», con sede in Città di Castello (Perugia).

00A15686

Conferimento di onorificenze al valor civile alla memoria

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle persone sottoindicate:

alla memoria del capo squadra dei Vigili del fuoco Diego Paderni, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, si prodigava con non comune altruismo nel soccorso degli occupanti una vettura coinvolta in grave incidente stradale, ma nel generoso tentativo veniva travolto ed ucciso da un'autocisterna. Chiaro esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — 17 agosto 1999 - Parma;

alla memoria del sig. Angelo Morini, con la seguente motivazione: «Con esemplare altruismo si prodigava nel soccorso degli occupanti una vettura coinvolta in grave incidente stradale, ma nel generoso tentativo veniva travolto ed ucciso da un'autocisterna, immolando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà». — 17 agosto 1999 - Parma.

00A15683

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazione dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Perugia, in Perugia

Con provvedimento del 28 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, corso Vannucci n. 47, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata alla verifica dell'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

La fondazione ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data dell'11 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A15739

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Imola, in Imola

Con provvedimento del 28 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, piazza Matteotti, 8, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Cassa di risparmio di Imola, con delibera del 13 novembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 13 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A15687

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Carrara, in Carrara

Con provvedimento del 13 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, via Roma, 2, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con delibera del 24 novembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 24 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A15688

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Soppressione della scuola autonoma di ostetricia di Camerino

Con decreto in data 5 dicembre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stata disposta la soppressione della scuola autonoma di ostetricia di Camerino, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Per effetto del predetto provvedimento, la scuola sopra richiamata, istituita ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ha cessato la sua attività al termine dell'anno scolastico 1999-2000.

00A15819

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della cooperativa agricola «A.M.A - Allevatori montani associati», in Sommacampagna

Con decreto ministeriale, in data 28 novembre 2000, il dott. Federico Loda, nominato commissario governativo dell'ente in oggetto con decreto ministeriale 23 giugno 2000, è stato prorogato nell'incarico per un periodo di ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del decreto di nomina.

00A15822

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Mediterranea 1ª», in Terracina

Con decreto ministeriale, in data 28 novembre 2000, il rag. Tonino Del Giovine, nominato commissario governativo della società cooperativa «Mediterranea 1ª», con sede in Terracina (Latina), con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1998 è stato prorogato nell'incarico per un periodo di dodici mesi.

00A15821

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fundum - Fondo pensione per gli esercenti del commercio, del turismo e del terziario», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 2000, all'associazione «Fundum - Fondo pensione per gli esercenti del commercio, del turismo e del terziario», con sede in Roma, via Nazionale, 60, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A15745

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Borgosatollo

Con decreto n. TB/4347 del 24 maggio 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici il 20 novembre 2000, protocollo n. 868, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 390, distinto in catasto del comune di Borgosatollo (Brescia) al foglio n. 5, mappali numeri 720, 721, 722, 723 e 724, riportato nell'estratto di mappe in scala 1:1000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Brescia in data 28 ottobre 1998, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

00A15740

BANCA D'ITALIA

Cessione di rapporti giuridici ex art. 58 TUB.

L'art. 58 del testo unico bancario (TUB) prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni in materia di cessione a banche di aziende, rami d'azienda e beni e rapporti giuridici individuali in blocco. Inoltre, la Banca d'Italia può stabilire che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione.

Le vigenti istruzioni di vigilanza (titolo III, capitolo 5) sottopongono all'obbligo di autorizzazione le operazioni in cui la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria.

Ciò premesso, si ravvisa l'esigenza che, con riferimento alle operazioni in cui anche il cedente sia una banca, tale criterio debba essere integrato avendo riguardo alla rilevanza della cessione medesima rispetto agli assetti tecnici e gestionali della banca cedente.

Pertanto, fermo restando quanto già previsto nelle richiamate istruzioni di vigilanza, sono sottoposte ad autorizzazione anche le cessioni in cui il valore globale delle attività cedute sia superiore al 50% del totale delle attività di bilancio della banca cedente.

Ove ricorrano le condizioni sopra descritte, la banca cedente dovrà richiedere l'autorizzazione seguendo la procedura prevista nel paragrafo 3, sezione II, del citato capitolo delle istituzioni di vigilanza, indipendentemente dall'eventuale richiesta della banca cessionaria.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia verificherà che non vengano meno le condizioni di sana e prudente gestione in capo all'azienda cedente.

Per quanto riguarda le cessioni in cui il cedente sia una banca di credito cooperativo e il cessionario una banca di diversa natura (ivi comprese le «popolari»), verrà altresì valutata la coerenza dell'operazione con i principi contenuti nelle specifiche norme del TUB concernenti le banche di credito cooperativo e, in particolare, nell'art. 36.

Resta ferma l'esigenza che la Banca d'Italia sia tempestivamente informata in merito alle operazioni di cessione che comunque comportino un significativo riassetto dell'azienda cedente.

00A15741

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria

settore scientifico-disciplinare - *V34A*.

Titolo: Clinica chirurgica veterinaria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15746

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651303/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.